SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142º — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 29 dicembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Senato della Repubblica

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero per i beni e le attività culturali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 285/L

LEGGE 28 dicembre 2001, n. **448.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

01G0509

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 286/L

LEGGE 28 dicembre 2001, n. **449.**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004.

01G0513

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 287

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 12 dicembre 2001.

Approvazione dello schema di autocertificazione, con le relative note illustrative, utilizzabile ai sensi dell'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

01A13501

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso, n. **6.**

Enel, società per azioni, in Roma: Serie titoli appartenenti a prestiti obbligazionari.

01A13425

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2001, n. **450.**

Proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure intese a ridurre le tensioni abitative connesse ai provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili relativi a determinate categorie di locatari, nonché di assicurare la prosecuzione di una adeguata garanzia finanziaria a favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, in ragione anche della particolare e contingente condizione del mercato in ordine ai costi di assicurazione dei rischi derivanti da atti di guerra o terroristici, così da consentire il proseguimento della attività;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, già disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, convertito dalla legge 4 agosto 2001, n. 332, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è differita fino al 30 giugno 2002.

Art. 2.

1. Il termine di cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, è prorogato sino al 31 marzo 2002.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

01G0511

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2001, n. **451.**

Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania;

Visto il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 406, recante disposizioni urgenti per la partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana ed il Ministero dell'ordine pubblico della Repubblica di Albania concernente lo sviluppo dei programmi a sostegno delle Forze di polizia albanesi e la collaborazione tra i due Paesi nella lotta alla criminalità attraverso la costituzione di un

ufficio di collegamento italiano in Albania ed il distacco di un ufficiale (o ufficiali) di collegamento albanese in Italia, sottoscritto il 13 febbraio 2001;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la proroga della partecipazione dei contingenti italiani alle citate missioni internazionali di pace tuttora in corso e dell'attività collaborativa del personale delle Forze di polizia italiane in Albania, per l'istituzione di un ufficio di collegamento interforze e per la realizzazione di un programma straordinario di cooperazione con le Forze di polizia dei Paesi dell'area balcanica, anche in relazione alla contingente situazione internazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga della partecipazione militare italiana a operazioni internazionali

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea, è prorogato fino al 31 marzo 2002. Fino alla stessa data è prorogato il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 294 del 2001.

2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 406, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, è prorogato fino al 31 marzo 2002.

3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom» e ai connessi interventi in base a risoluzioni dell'ONU, è prorogato fino al 31 marzo 2002.

Art. 2.

Indennità di missione

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale è corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. L'indennità è corrisposta in euro, sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° giugno al 30 novembre 2001 e, per il personale che partecipa all'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, nella misura prevista per il trattamento economico all'estero con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare e della Polizia di Stato è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

3. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.

Art. 3.

Trattamento assicurativo e pensionistico

1. Al personale militare e della Polizia di Stato è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

2. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'articolo 4-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.

Art. 4.

Personale in stato di prigionia o disperso

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

Art. 5.

Disposizioni varie

1. Al personale che partecipa alle operazioni internazionali di cui all'articolo 1:

a) non si applica l'articolo 3, primo comma, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio del passaporto di servizio;

b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro;

c) è consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

Art. 6.

Disposizioni penali

1. Al personale impiegato nelle operazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applica il codice penale militare di pace.

2. Al personale impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, si applica il codice penale militare di guerra, salvo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421.

Art. 7.

Personale civile

1. Al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili.

Art. 8.

Disposizioni in materia contabile

1. In relazione alle operazioni di cui all'articolo 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operatività dei contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.

2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni di cui all'articolo 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 15, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.

Art. 9.

Prolungamento delle ferme

1. Per le esigenze connesse con le operazioni di cui all'articolo 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, può essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.

Art. 10.

Forze di completamento

1. Per le esigenze connesse con le operazioni internazionali di cui all'articolo 1, al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l'Amministrazione della difesa può richiamare in servizio, su base volontaria e a tempo determinato, gli ufficiali e i sottufficiali di complemento in congedo, nonché il personale già appartenente alle categorie dei militari di truppa in servizio di leva e dei volontari in ferma breve. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.

2. Agli ufficiali e ai sottufficiali richiamati è attribuito il trattamento economico dei pari grado in servizio. Ai militari di truppa richiamati, provenienti dal servizio di leva ovvero dai volontari in ferma annuale, è attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve.

3. I provvedimenti di richiamo sono regolati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti dei contingenti annuali e dei relativi stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali di complemento ed i volontari in ferma breve, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

4. I soggetti richiamati cessano anticipatamente dal vincolo temporaneo di servizio assunto per la fase di richiamo con le seguenti modalità:

a) in accoglimento di motivata domanda;

b) ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, in quanto applicabile.

Art. 11.

Compagnia di fanteria rumena

1. È autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002, la spesa per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria rumena da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale di pace in Kosovo, entro il limite di euro 425.250.

Art. 12.

Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi

1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi a sostegno delle Forze armate albanesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 1998 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, è autorizzata la spesa di euro 2.582.284, per la fornitura di mezzi, materiali e servizi, nonché per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

2. Per le finalità ed entro i limiti di spesa previsti dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2.

3. Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle Forze navali albanesi, per la costituzione della guardia costiera è autorizzata la cessione di beni e servizi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

4. Al personale appartenente alle Forze armate albanesi, qualora impegnato, nell'ambito degli accordi bilaterali nel settore della difesa, in territorio nazionale o in Paesi terzi in attività congiunte con le Forze armate italiane, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 13.

Norme di salvaguardia del personale

1. Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non può partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.

2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

Art. 14.

Sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica

1. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad adottare un programma straordinario di cooperazione tra le Forze di polizia italiane e quelle albanesi, nonché ad assumere le conseguenti iniziative per stabilire forme di cooperazione con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica, nel campo del contrasto alle attività di criminalità organizzata operante in tale area e nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio della Repubblica italiana.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il Ministero dell'interno provvede all'istituzione di un ufficio di collegamento interforze in Albania, composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonché a sviluppare rapporti di cooperazione e di raccordo con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica.

3. Al personale di cui al comma 2 si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Il trattamento economico aggiuntivo è corrisposto in euro, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° giugno-30 novembre 2001.

4. Al medesimo personale, durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle vigenti disposizioni per l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni ed in costanza di missione, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria estera percepita.

5. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento è assicurato dal Ministero dell'interno.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 marzo 2002.

7. Entro il 31 dicembre 2002 il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati.

Art. 15.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati complessivamente in euro 250.960.940 si provvede, per l'anno 2002, mediante uti-

lizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

RUGGIERO, *Ministro degli affari esteri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

01G0512

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2001, n. **452.**

Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di operare interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi, al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, e di adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario con riguardo agli oli lubrificanti e in materia di rimborsi IVA, nonché di modificare la classificazione dei combustibili derivati dai rifiuti;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza, in considerazione della crisi determinatasi nel settore dei concessionari della raccolta delle scommesse su avvenimenti ippici e sportivi e dei conseguenti effetti negativi che ne possono derivare sul piano del gettito erariale e delle entrate di bilancio del CONI e dell'UNIRE di ridefinire le condizioni economiche di tali concessioni e di prevedere la riattribuzione delle concessioni meramente rinnovate;

Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di aumentare le poste dei giochi e di adottare altre misure in vista dell'introduzione dell'euro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE

Art. 1.

Oli emulsionati

1. Le aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

Art. 2.

Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

Art. 3.

Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

Art. 4.

Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

Art. 5.

Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 30 giugno 2002, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2001.

2. La riduzione prevista al comma 1 si applica, altresì, ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio 2002, è eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle attività produttive, purché e nei limiti in cui lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2002, superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dell'ammontare dell'aliquota di accisa. Con il medesimo decreto vengono, altresì, stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta.

4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2 presentano, entro il termine del 31 agosto 2002, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.

5. Nell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, come successivamente modificato dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: «purché» sono aggiunte le seguenti: «e nei limiti in cui»;

b) le parole: «il 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 15 per cento».

Art. 6.

Soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti

1. È soppressa l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti prevista dall'articolo 62 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dall'allegato I annesso al predetto testo unico sotto la voce «IMPOSIZIONI DIVERSE».

2. L'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Articolo 62 *(Imposizione sui bitumi di petrolio)* — 1. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo secondo l'aliquota prevista nell'allegato I.

2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria, mentre non è applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di elementi prefabbricati per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

3. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.

4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di bitumi con altre sostanze, si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 4.».

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° ottobre 2002.

Art. 7.

Istituzione di un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale

1. A decorrere dal 1° ottobre 2002, è istituito un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale, finalizzato a compensare i maggiori costi dell'attività di trattamento degli oli usati, mediante rigenerazione, per la produzione di basi lubrificanti, nonché di potenziare l'attività di controllo sugli impianti di combustione di oli usati, non altrimenti riciclabili e di incrementare le misure compensative destinate a favorire la riduzione delle emissioni inquinanti, di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

2. Il contributo di cui al comma 1 è dovuto nella misura di 325 euro per 1000 chilogrammi di prodotto di cui 258 euro per contributo di risanamento ambientale e 67 euro per contributo di riciclaggio e si applica:

a) sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 1981 a 2710 1999), di prima distillazione e rigenerati, prodotti nel territorio nazionale, su quelli introdotti in territorio nazionale da Paesi comunitari e su quelli introdotti da Paesi terzi;

b) sulle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e sui lubrificanti contenuti negli altri prodotti e merci, anche di provenienza comunitaria o da Paesi terzi;

c) sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti aromatici (codici NC 2713 9090 e 2707 99 99), sulle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche di provenienza comunitaria o da Paesi terzi, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 2, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi alchilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.

4. Obbligato al pagamento del contributo è:

a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio nazionale;

b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria;

c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da Paesi terzi.

5. Il contributo, che non si rende dovuto per i prodotti esportati o trasferiti in altri Paesi comunitari, si applica:

a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

b) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la cessione da parte del venditore residente in altro Stato membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

c) per i prodotti provenienti da Paesi terzi, all'atto dell'importazione.

6. In relazione all'esigenza di assicurare competitività all'attività di rigenerazione può essere variata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attività produttive, l'entità della parte del contributo destinata all'attività di riciclaggio.

7. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 1 i prodotti menzionati al comma 2 assoggettati ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, quelli destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti, nonché quelli impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta.

8. Per il ritardato pagamento del contributo di cui al comma 1 si applica, indipendentemente dal pagamento del contributo e dell'interesse legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di entità pari al 30 per cento del contributo dovuto.

9. Per la violazione delle disposizioni adottate a norma del comma 6, si applica, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 260 euro a 1.550 euro.

10. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti alla Guardia di finanza, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e delle relative norme applicative, eseguono controlli nei confronti dei soggetti indicati al comma 4 avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dall'articolo 18 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

11. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 7, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «1-*bis)* il combustibile derivato da rifiuti»;

b) nell'articolo 33, comma 8, è soppressa la lettera *c)*.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONCESSIONI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE, DI AUMENTO DELLE POSTE DEI GIOCHI E ALTRE MISURE IN VISTA DELL'INTRODUZIONE DELL'EURO

Art. 8.

Ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive. Riattribuzione delle concessioni rinnovate

1. Con decreto interdirigenziale, adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri oggettivi e determinati per la ridefinizione in via amministrativa, fatto salvo il diritto di recesso del concessionario, delle condizioni economiche, e delle relative garanzie, previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, nel rispetto, in particolare, del principio della riduzione equitativa della misura vigente del corrispettivo minimo garantito nonché della previsione di un incremento di tale misura ridefinita, fino a scadenza della concessione, direttamente proporzionato all'effettiva variazione dei volumi di raccolta delle scommesse.

2. La ridefinizione di cui al comma 1 assicura, in ogni caso, congrue forme di adempimento delle somme corrispettive e delle quote di prelievo dovute dai concessionari, per capitale ed interessi, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, con eventuale ripartizione del debito nell'arco temporale residuo delle concessioni.

3. Le concessioni rinnovate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, sono riattribuite ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto. Le predette concessioni restano in essere, fermo quanto disposto dall'articolo 1 del presente decreto, fino alla definitiva aggiudicazione di quelle riattribuite.

Art. 9.

Gioco del lotto

1. Il 31 dicembre 2001, alle ore 18,30, sarà effettuata una estrazione straordinaria in lire del gioco del Lotto, alla quale sarà abbinato il concorso pronostici Enalotto di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze in data 29 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1958 e successive modificazioni.

2. L'importo della giocata minima del lotto è fissato in 1,00 euro. Gli importi degli incrementi delle giocate saranno pari ad 0,50 euro e la giocata massima non può essere superiore a 200,00 euro.

3. Il giocatore può frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari ad 0,05 euro o multipli di 0,05 euro.

4. Le vincite il cui importo non superi 2.300,00 euro sono pagate, previa esibizione dello scontrino, entro il sessantesimo giorno decorrente dalla data di affissione del Bollettino ufficiale di zona, dal raccoglitore del gioco del Lotto presso il quale è stata effettuata la giocata, fatta eccezione per quelle conseguite attraverso giocate effettuate presso le ricevitorie speciali o con schede del Lotto telefonico, il cui pagamento può essere richiesto presso qualsiasi ricevitoria.

5. Per le vincite di importo superiore a 2.300,00 euro e fino a 10.500,00 euro, gli scontrini vanno presentati, entro i suddetti termini, presso il punto di raccolta ove è stata effettuata la giocata vincente o presso un qualsiasi altro punto, ai fini della prenotazione al Concessionario della relativa vincita. Per le vincite superiori a 10.500,00 euro gli scontrini vincenti vanno presentati direttamente al Concessionario.

6. Il premio massimo cui può dar luogo ogni scontrino di giocata, comunque sia ripartito tra le poste l'importo della scommessa, non può eccedere la somma di 1.000.000,00 di euro.

7. L'importo delle schede del Lotto telefonico viene fissato in 10,00 euro, con incrementi di 2,50 euro e non può essere superiore a 500,00 euro.

8. Le disposizioni contenute nei commi da 2 a 7 del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2002.

Art. 10.

Lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea

1. Il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione differita e delle lotterie ad estrazione istantanea, indette dal 1° gennaio 2002, è fissato, rispettivamente, in 3,00 euro ed 1,50 euro.

Art. 11.

Scommessa «Formula 101»

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'importo della giocata minima della scommessa «Formula 101» è determinato in 1,00 euro per due colonne fino ad un'ora prima delle prove ufficiali. La giocata minima dopo tale orario è determinata in 2,00 euro.

Art. 12.

Concorsi pronostici

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, la posta unitaria di gioco dei concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, è determinata in 0,50 euro per colonna e la giocata minima è pari a due colonne.

Art. 13.

Scommesse

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'unità minima delle scommesse a totalizzatore, compresa quella sulla corsa tris e quelle alla stessa assimilabili, è pari a 1,00 euro e la giocata minima è di 2,00 euro. L'unità minima delle scommesse a quota fissa è pari a 3,00 euro. Le scommesse di importo superiore sono multipli di 3,00 euro.

Art. 14.

Enalotto

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione al concorso pronostici Enalotto è fissato nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna pari a 0,50 euro.

2. La posta unitaria di partecipazione al concorso è di 0,408 euro per colonna.

Art. 15.

Eliminazione del limite al Jackpot

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, è abrogato il quarto comma dell'articolo 14 del regolamento del concorso pronostici Enalotto, emanato con decreto del Ministro delle finanze in data 29 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1958, e successive modificazioni, concernente limitazioni alle vincite di prima e seconda categoria.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA
E NORME FINALI

Art. 16.

Disposizioni in materia di rimborsi IVA

1. I contribuenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75:

a) se hanno già ottenuto l'assegnazione dei titoli di Stato emessi ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, possono richiedere l'annullamento delle iscrizioni contabili corrispondenti a tali titoli ed il conseguente rimborso del capitale nominale dei medesimi;

b) se non hanno ancora ottenuto l'assegnazione dei titoli di Stato di cui alla lettera *a)*, possono richiedere il pagamento in contanti dei crediti d'imposta loro spettanti ai sensi della citata normativa, senza l'obbligo di prestazione della garanzia di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 17.

Regolazione contabile

1. L'importo corrispondente alle agevolazione di cui agli articoli 3, 4 e 5, valutato in complessive 210.063 migliaia di euro per l'anno 2002, nonché quello relativo all'articolo 16, valutato in 72.304 migliaia di euro per il medesimo anno, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

01G0510

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2001, n. **453.**

Regolamento generale di disciplina relativa agli obiettori di coscienza, a norma dell'articolo 8, comma 2, lettera *i)*, della legge 8 luglio 1998, n. 230.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

E

IL MINISTRO PER I RAPPORTI
CON IL PARLAMENTO

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza, ed in particolare l'articolo 8, comma 2, lettera *i)*, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri l'emanazione del regolamento di disciplina per gli obiettori di coscienza;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Acquisito il parere della Consulta nazionale per il servizio civile in data 5 aprile 2000, previsto dall'articolo 10, comma 4, della citata legge n. 230 del 1998;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 6 giugno 2001;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 8, comma 4, della legge n. 230 del 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 2001, recante delega di funzioni all'on. avv. Carlo Giovanardi in materia di rapporti con il Parlamento ed in particolare di servizio civile;

Acquisito l'assenso del Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;

A D O T T A N O

il seguente regolamento:

Capo I

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per «legge», la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza;

b) per «regolamento di gestione amministrativa», il regolamento previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera *l)*, della legge n. 230 del 1998;

c) per «Ufficio», l'Ufficio nazionale per il servizio civile, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 230 del 1998;

d) per «obiettore», l'obiettore di coscienza;

e) per «responsabile del progetto», il responsabile, presso gli enti convenzionati, del progetto di impiego degli obiettori;

f) per «responsabile degli obiettori», il responsabile a livello territoriale dei rapporti tra l'ente-sede di assegnazione e gli obiettori di coscienza.

Art. 2.

Finalità

1. Il presente regolamento detta disposizioni in ordine ai diritti e ai doveri dei soggetti che svolgono il servizio civile.

Capo II

DOVERI DELL'OBIETTORE

Art. 3.

Svolgimento del servizio civile

1. L'obiettore ha il dovere di svolgere il servizio civile mediante la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale finalizzati a concorrere, in alternativa al servizio militare, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari ed a favorire la realizzazione di altri principi costituzionali, quali quelli di solidarietà sociale, uguaglianza, progresso socio-culturale, salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione.

2. L'obiettore nello svolgimento del servizio civile è tenuto ad adottare un comportamento improntato a senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio.

Art. 4.

Obblighi da osservare durante lo svolgimento del servizio

1. L'obiettore è tenuto a:

a) presentarsi in servizio nel giorno stabilito dal provvedimento di assegnazione;

b) produrre al responsabile degli obiettori il certificato di idoneità al servizio civile rilasciato dalla azienda sanitaria locale;

c) comunicare all'Ufficio e, contestualmente, alla sede dell'ente di assegnazione, entro cinque giorni dalla data prevista per l'assunzione in servizio, le eventuali circostanze di impedimento a presentarsi, fornendo le motivazioni e la documentazione prevista dalle disposizioni normative regolanti la materia;

d) richiedere per iscritto eventuali permessi per il giorno successivo prima della cessazione dell'orario di svolgimento delle attività del giorno precedente; le richieste di permessi per il giorno in corso possono essere presentate solo in casi di particolare gravità ed urgenza;

e) recuperare le ore di attività non prestata;

f) comunicare tempestivamente, in caso di malattia, l'assenza dal servizio, facendo pervenire alla sede dell'ente di assegnazione, entro i due giorni successivi all'inizio della malattia, il certificato medico;

g) seguire le istruzioni e le direttive, necessarie alla realizzazione del progetto di servizio in cui l'obiettore è inserito, impartite dal responsabile degli obiettori e dal responsabile del progetto;

h) rispettare scrupolosamente l'orario di svolgimento delle attività relative al servizio civile;

i) non assentarsi durante l'orario di svolgimento delle attività dalla sede di assegnazione senza l'autorizzazione del responsabile;

l) rispettare i luoghi e le persone con cui viene a contatto durante il servizio, mantenendo nei rapporti interpersonali e con l'utenza una condotta uniformata alla correttezza ed alla collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili con lo *status* rivestito, nonché con la natura e la funzionalità del servizio;

m) riprendere il servizio al termine del periodo di licenza o permesso;

n) non esercitare altre attività se non nell'ambito di quanto previsto dalla legge e dal regolamento di gestione amministrativa;

o) ottemperare a provvedimenti di distacco o trasferimento disposti dall'Ufficio nei casi previsti dal regolamento di gestione amministrativa;

p) astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell'ente.

Capo III

SANZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 5.

Sanzioni disciplinari e criteri generali di applicazione

1. La violazione dei doveri previsti dall'articolo 4 comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di seguito indicate in ordine crescente, secondo la gravità dell'infrazione:

a) diffida per iscritto;

b) multa in detrazione dalla paga, da un minimo pari all'importo corrispondente ad un giorno di servizio ad un massimo pari all'importo corrispondente a 5 giorni di servizio;

c) sospensione di permessi e licenze, da un minimo di una settimana ad un massimo di un mese;

d) trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione;

e) sospensione dal servizio, fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.

2. Le sanzioni disciplinari di cui al presente articolo sono irrogate, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, sulla base dei seguenti criteri generali:

a) rilevanza della violazione di norme o di disposizioni;

b) intenzionalità del comportamento;

c) grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza o imprudenza dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;

d) eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;

e) concorso di più obiettori nella violazione delle disposizioni;

f) comportamento complessivo dell'obiettore nei rapporti con l'utenza, con i responsabili del servizio, con altri obiettori;

g) precedenti violazioni di disposizioni che abbiano comportato l'applicazione di sanzioni disciplinari.

3. All'obiettore responsabile di più mancanze compiute con un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

Art. 6.

Infrazioni punibili con le sanzioni disciplinari della diffida per iscritto, della multa in detrazione dalla paga e della sospensione di permessi e licenze.

1. Le sanzioni disciplinari della diffida per iscritto, della multa in detrazione dalla paga e della sospensione di permessi e licenze si applicano all'obiettore per:

a) inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione in servizio, all'orario di svolgimento delle attività, alle comunicazioni nei casi di assenza dal servizio o ritardi, all'obbligo di fornire idonea certificazione in caso di malattia, alle modalità di rientro in servizio al termine di permessi e/o licenze;

b) assenza arbitraria dal servizio;

c) inosservanza delle disposizioni concernenti la fruizione del vitto e dell'alloggio;

d) rifiuto ingiustificato di ottemperare alle direttive fornite dal responsabile del progetto e alle istruzioni formulate dal responsabile degli obiettori;

e) condotta non conforme ai principi di correttezza nei rapporti con l'utenza, con i responsabili degli obiettori o con altri obiettori;

f) condotta che si dimostri incompatibile con lo *status* rivestito, nonché con la natura e la funzionalità del servizio;

g) danneggiamento dei luoghi, dei locali, dei beni mobili e degli strumenti con cui venga in contatto per ragioni di servizio;

h) comportamenti tesi ad impedire o ritardare l'attuazione dei progetti;

i) violazione del dovere di astenersi dal diffondere dati o informazioni riservate di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio;

l) uso illecito di beni in dotazione all'ente di impiego con cui l'obiettore venga in contatto per ragioni di servizio.

Art. 7.

Infrazioni punibili con la sanzione disciplinare del trasferimento ad incarico diverso o affine

1. La sanzione disciplinare del trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione si applica all'obiettore per:

a) esercizio di altre attività non consentite dalla legge e dal regolamento di gestione amministrativa;

b) infrazioni disciplinari previste dall'articolo 6, nei casi in cui presentino caratteri di particolare gravità in relazione alle modalità di realizzazione del fatto, agli effetti prodotti, all'elemento psicologico dell'autore;

c) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione della sanzione massima prevista dall'articolo 6;

d) assenza ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a cinque giorni;

e) svolgimento di attività lavorativa durante lo stato di malattia o di infortunio;

f) manifestazioni ingiuriose nei confronti delle persone con cui, a diverso titolo, l'obiettore venga in contatto;

g) atti, comportamenti o molestie che siano lesivi della dignità della persona;

h) comportamenti da cui sia derivato un danno grave all'ente convenzionato, all'Ufficio o a terzi;

i) comportamenti integranti ipotesi che implicano responsabilità penale a titolo di colpa.

Art. 8.

Infrazioni punibili con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio

1. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato, si applica all'obiettore per:

a) recidiva in una delle mancanze previste dall'articolo 7;

b) persistente e insufficiente rendimento dell'obiettore, in relazione alle finalità del progetto, che comporti l'impossibilità di impiegare il medesimo;

c) comportamenti integranti ipotesi che implicano responsabilità penale a titolo di dolo.

Art. 9.

Procedimenti disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari previste dagli articoli 6, 7 e 8 devono essere adottate previa contestazione scritta dell'addebito.

2. La contestazione deve essere effettuata da parte del responsabile degli obiettori tempestivamente e, comunque, non oltre dieci giorni decorrenti dal verificarsi dei fatti o dal momento dell'avvenuta conoscenza degli stessi. Essa deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto della contestazione e la fattispecie sanzionatoria che si ritiene integrata dal comportamento. Deve altresì contenere il termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, entro cui l'obiettore, che ha comunque facoltà di essere sentito ove lo richieda espressamente, può presentare le proprie controdeduzioni, nonché le modalità e il soggetto cui inoltrarle. Trascorso inutilmente detto termine, nei successivi dieci giorni la sanzione viene applicata dal soggetto competente ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge.

3. Il provvedimento sanzionatorio deve descrivere con esattezza i fatti che hanno dato luogo all'irrogazione della sanzione; indicare la procedura seguita nella fase della contestazione; contenere una dettagliata e sufficiente motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all'individuazione della specifica sanzione; individuare l'organo e stabilire i termini per proporre eventuale impugnazione.

4. Il procedimento disciplinare viene archiviato qualora le controdeduzioni dell'obiettore, nei cui confronti è stato instaurato il procedimento disciplinare, rendano congrue e sufficienti ragioni a sua discolpa.

5. I provvedimenti sanzionatori adottati dal legale rappresentante dell'ente devono essere comunicati all'Ufficio entro dieci giorni dalla data di notifica all'interessato.

6. Qualora l'Ufficio venga a conoscenza di infrazioni poste in atto dagli obiettori, la cui competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni sia, ai sensi dell'articolo 17 della legge, riservata al legale rappresentante dell'ente, le segnala al responsabile degli obiettori al fine dell'instaurazione del procedimento disciplinare.

Art. 10.

Impugnazione dei provvedimenti disciplinari

1. Avverso il provvedimento sanzionatorio irrogato dal legale rappresentante dell'ente è ammessa impugnazione davanti all'Ufficio entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di ricezione del provvedimento da parte dell'interessato.

2. L'Ufficio, entro il termine massimo di trenta giorni dalla notifica dell'atto di impugnazione, può sospendere il provvedimento sanzionatorio.

Capo IV

LICENZE E PERMESSI

Art. 11.

Licenze

1. La licenza consente all'obiettore di assentarsi dalla sede di servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore ed è concessa, a seconda della tipologia, dall'ente, nella persona del responsabile degli obiettori, ovvero dall'Ufficio.

2. Il Direttore dell'Ufficio, con proprio provvedimento, individua le tipologie di licenze, le fattispecie in presenza delle quali possono essere concesse, nonché i soggetti responsabili della loro concessione, in analogia a quanto disciplinato per i militari di leva.

Art. 12.

Permessi

1. Per esigenze personali non rinviabili, l'obiettore ha diritto di fruire di permessi, per periodi di durata inferiore all'orario giornaliero di svolgimento delle attività. Il permesso è concesso dal responsabile degli obiettori, sentito, ove possibile, il responsabile del progetto. Durante lo svolgimento del servizio civile non possono essere concesse più di trentasei ore complessive di permesso, da recuperare entro il mese successivo a quello nel quale sono state fruite.

2. L'obiettore che riveste cariche elettive pubbliche ha diritto a fruire di permessi per tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento del mandato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 novembre 2001

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GIOVANARDI, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 14, foglio n. 139

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 8, comma 2, lettera *i)*, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è riportato nelle note alle premesse.

Nota alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 8, della legge 8 luglio 1998, n. 230:

«Art. 8. — 1. In attesa dell'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a)*, e all'art. 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio civile. La dotazione organica dell'Ufficio, fissata per il primo triennio nel limite massimo di cento unità, è assicurata utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilità del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, nonché di consulenti secondo quanto previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. L'Ufficio è organizzato in una sede centrale e in sedi regionali ed è diretto da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile una sola volta.

2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:

a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata, anche territorialmente, dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiere sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle amministrazioni dello Stato, agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera *b)*;

b) stipulare convenzioni con amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso l'Ufficio stesso e le sedi regionali, per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;

c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa con i Ministeri interessati e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando l'effettività e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati di cui all'art. 9, comma 4;

d) verificare, direttamente tramite le regioni o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con le amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* e dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che dovrà comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino più di cento obiettori in servizio;

e) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta;

f) predisporre iniziative di aggiornamento per i responsabili degli enti e delle organizzazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*;

g) predisporre e gestire un servizio informativo permanente e campagne annuali di informazione, d'intesa con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i competenti uffici dei Ministeri interessati, per consentire ai giovani piena conoscenza delle possibilità previste dalla presente legge;

h) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative;

i) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza;

l) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile.

3. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di cui al comma 1, nonché per la definizione delle modalità di collaborazione fra l'Ufficio stesso e le regioni con specifico riferimento a quanto previsto alle lettere *c)*, *d)*, *f)* e *g)* del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni delle province autonome, apposito regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Con tale regolamento sono altresì definite le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico del Fondo di cui all'art. 19. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono emanati i regolamenti di cui al comma 2, lettere *i)* e *l)*. Sugli schemi di tali regolamenti è preventivamente acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari.

5. Per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di cui al comma 1 si avvale della collaborazione del Ministero della difesa ai fini della gestione annuale del contingente.

6. Al fine di assicurare la necessaria immediata operatività dell'Ufficio di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi in via transitoria di personale militare in posizione di ausiliaria, di personale civile del Ministero della difesa, ovvero di altre amministrazioni, dei consulenti previsti al comma 1 nonché di appositi nuclei operativi resi disponibili dai distretti militari.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 850 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsonale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 8 luglio 1998, n. 230:

«Art. 17. — 1. All'obiettore che si renda responsabile di comportamenti reprensibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:

a) la diffida per iscritto;

b) la multa in detrazione della paga;

c) la sospensione di permessi e licenze;

d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione;

e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.

2. Il regolamento generale di disciplina previsto dall'art. 8, comma 2, lettera *i)*, stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.

3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono irrogate dal legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessati e vengono comunicate all'Ufficio nazionale per il servizio civile.

4. L'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta le altre sanzioni e, sulla base dei provvedimenti notificatigli dagli enti o dalle organizzazioni, può decidere l'irrogazione di sanzioni più gravi in luogo di quelle già adottate.

5. Quando il comportamento dell'obiettore sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all'art. 14».

01G0507

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 101ª seduta pubblica per mercoledì 2 gennaio 2002, alle ore 11, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegni di legge di conversione di decreti-legge.

01A14254

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2001.

Incarico di Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, ai sensi dell'art. 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, al Prefetto dott. Gennaro Monaco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante «Disposizioni in materia di usura»;

Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante «Disposizioni concernenti il Fondo solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura»;

Visto, in particolare, l'art. 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che prevede la nomina da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, «Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44»;

Considerato che con lettera in data 30 ottobre 2001 il dr. Gaetano Grasso ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, conferitogli con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999;

Ritenuto di dover accettare le dimissioni presentate dal dott. Gaetano Grasso e di doverne, di conseguenza, disporre la cessazione dall'incarico di commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura;

Ritenuto, altresì, di dover procedere alla nomina, in sostituzione del dr. Grasso e con decorrenza 2 novembre 2001, del Prefetto dott. Gennaro Monaco, del quale il Consiglio dei Ministri ha deliberato nella riunione del 18 ottobre 2001 la nomina a Commissario straordinario del Governo ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 31 ottobre 2001, concernente la nomina del Prefetto dott. Gennaro Monaco a commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44;

Su proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

1. Al Prefetto dott. Gennaro Monaco è attribuito, a decorrere dal 2 novembre 2001 e in sostituzione del dott. Gaetano Grasso, che cessa dalle relative funzioni, l'incarico di commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura. Il commissario esercita le funzioni e svolge i compiti previsti dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dal regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455.

2. Il commissario dura in carica quattro anni a decorrere dal 2 novembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 novembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 14, Interno, foglio n. 37

01A14075

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 2001.

Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel Mondo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *e)* della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la rilevanza sociale della riscoperta dei valori storici e culturali che hanno accompagnato il processo di emigrazione di massa dall'Italia, in particolare per il riconoscimento e la valorizzazione del lavoro e del sacrificio dei connazionali emigrati;

Considerata l'opportunità di favorire il perseguimento di tali obiettivi anche mediante l'indizione della «Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel Mondo», da svolgersi annualmente il giorno 8 agosto, ricorrenza della sciagura mineraria verificatasi nel 1956 a Marcinelle (Belgio), dove perirono 136 lavoratori italiani;

Ritenuta, a tal fine, la necessità di rivolgere a tutte le amministrazioni dello Stato una direttiva volta a promuovere, nei settori di rispettiva competenza, le diverse iniziative, quale momento unitario di informazione e di riflessione sui vari aspetti del tema;

Sulla proposta del Ministro per gli italiani nel mondo;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 29 novembre 2001;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

1. La giornata dell'8 agosto di ogni anno è designata «Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel Mondo». In tale data, le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a celebrare il ricordo del sacrificio dei lavoratori italiani nel mondo, al fine di favorire l'informazione e la valorizzazione del contributo sociale, culturale ed economico recato con il proprio impegno dai lavoratori italiani operanti all'estero.

2. Tali iniziative potranno essere avviate anche precedentemente all'8 agosto.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro per gli italiani nel Mondo
TREMAGLIA

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 14, foglio n. 112

01A14120

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 dicembre 2001.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° giugno 1995, 1° dicembre 1995 e 1° dicembre 1999, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° dicembre 2001 e scadenza 1° giugno 2002.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 593752/305 del 29 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129, del 5 giugno 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° giugno 1995, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 7.281.815.958,40;

n. 594875/314 del 13 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297, del 21 dicembre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 1995, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 7.728.854.105,28;

n. 475870/364 del 29 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13, del 18 gennaio 2000, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 1999, attualmente in circolazione per l'importo di euro 13.428.560.000,00;

i quali indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° dicembre 2001, e scadenza 1° giugno 2002;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° dicembre 2001, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° giugno 2002, è accertato nella misura del:

1,90% per i CCT settennali 1° giugno 1995/2002, (codice titolo 36720), cedola n. 14;

1,90% per i CCT settennali 1° dicembre 1995/2002, (codice titolo 36744), cedola n. 13;

1,75% per i CCT settennali 1° dicembre 1999/2006, (codice titolo 141394), cedola n. 5.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive euro 520.202.531,21 così ripartite:

euro 138.354.503,21 per i CCT settennali 1° giugno 1995/2002, (codice titolo 36720);

euro 146.848.228,00 per i CCT settennali 1° dicembre 1995/2002, (codice titolo 36744);

euro 234.999.800,00 per i CCT settennali 1° dicembre 1999/2006, (codice titolo 141394);

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, corrispondente al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 10 dicembre 2001

Il direttore: CANNATA

01A13936

DECRETO 13 dicembre 2001.

Determinazione del prezzo in euro dei contrassegni di Stato per tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825 concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, concernente l'importazione e la commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando dei tabacchi esteri;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sull'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi della Comunità europea;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1985, che ha apportato alcune modifiche al suddetto decreto 26 luglio 1983;

Visto il decreto ministeriale 26 agosto 1993, che ha modificato le caratteristiche tecniche e le modalità di stampa dei contrassegni di legittimazione;

Visto il decreto direttoriale 9 ottobre 1998 con il quale è stato determinato il prezzo dei contrassegni di Stato in fogli e pretagliati;

Visto il decreto direttoriale 13 giugno 2000, con il quale è stato determinato il prezzo dei contrassegni di Stato in bobine;

Visto il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997, concernente le linee guida per l'introduzione dell'euro:

Visto il regolamento CE n. 974/98 del 3 maggio 1998, con il quale, tra l'altro, sono state stabilite le disposizioni transitorie valide fino al 31 dicembre 2001;

Visti i regolamenti CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998 e n. 1478/2000 del 19 giugno 2000, con i quali sono stati fissati irrevocabilmente i tassi di conversione tra l'euro e le monete dei dodici Stati membri che hanno adottato la moneta unica;

Considerata la necessità di provvedere alla determinazione del prezzo in euro dei contrassegni di Stato per la legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati;

Decreta:

Il prezzo dei contrassegni di Stato è stabilito a partire dal 1° gennaio 2002 come segue:

0,23 euro per 100 pezzi in fogli;
0,26 euro per 100 pezzi pre-tagliati;
0,38 euro per 100 pezzi in bobina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 332

01A14077

DECRETO 20 dicembre 2001.

Integrazione al decreto 16 novembre 2000 concernente «Individuazione delle specifiche tecniche da adottarsi da parte dei concessionari per la gestione del gioco del Bingo».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo e in particolare l'art. 2, comma 1, lettera *d)*, il quale prevede l'adozione da parte di concessionari, per lo svolgimento e la gestione del gioco, di strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con apposito decreto;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il proprio decreto 16 novembre 2000 concernente l'individuazione delle specifiche tecniche da adottarsi da parte dei concessionari per la gestione del gioco del Bingo;

Visto il proprio decreto 7 agosto 2001 che integra il decreto 16 novembre 2000 concernente «l'integrazione delle specifiche tecniche da adottarsi da parte dei concessionari per la gestione del gioco del Bingo» stabilite con il citato decreto 16 novembre 2000;

Considerata la necessità di procedere ad una ulteriore integrazione delle specifiche tecniche previste nel decreto 16 novembre 2000 al fine di migliorare le procedure di gioco;

Decreta:

Il quarto periodo della lettera *a)* del decreto direttoriale 7 agosto 2001 è sostituito dal seguente: «I numeri devono essere stampati per ogni serie da 90 palline, in un solo colore scelto tra i seguenti: violetto, indaco, blu, verde, arancione, rosso e nero;».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

01A14076

DECRETO 20 dicembre 2001.

Integrazione al decreto 16 novembre 2000 concernente «Approvazione del regolamento di gioco del Bingo».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo;

Visto, in particolare l'art. 4, comma 3, del predetto decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, che rinvia ad un decreto del Ministero delle finanze l'approvazione della disciplina relativa alle modalità ed agli elementi del gioco, alla stampa, alla distribuzione, alla vendita e all'uso delle cartelle, alle apparecchiature per l'estrazione delle palline, alle caratteristiche all'uso delle palline, al prezzo di vendita delle cartelle, ai premi e alla loro corresponsione, alle regole di svolgimento delle partite, ai rimborsi, alla tenuta del libro dei verbali delle partite di gioco e ad ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Vista la direttiva 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000 concernente l'approvazione del regolamento di gioco ed, in particolare, l'art. 4 che fissa il prezzo di vendita delle cartelle;

Visto il decreto direttoriale 7 agosto 2001, recante integrazione e modifica del decreto direttoriale 16 novembre 2000 in materia di prezzo di vendita delle cartelle;

Considerata la opportunità di stabilire con un successivo provvedimento, nel quadro delle disposizioni generali relative all'introduzione dell'euro, la decorrenza dei prezzi di vendita delle cartelle per il gioco del Bingo, fissati con il citato decreto direttoriale 7 agosto 2001, al fine di garantire un maggior gettito erariale ed economie di gestione derivanti dallo smaltimento delle scorte di cartelle;

Decreta:

I prezzi di vendita delle cartelle del gioco del Bingo per partite ordinarie e partite speciali, di cui al decreto direttoriale 7 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 agosto 2001, n. 190, hanno decorrenza dalla data, comunque anteriore al 28 febbraio 2002, da stabilire con decreto del direttore centrale per le concessioni amministrative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

01A14074

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 novembre 2001.

Autorizzazione all'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 29 novembre 2000.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO XIII - DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000, con il quale l'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza in data 24 settembre 2001, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitario nell'équipe autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministero della sanità che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, nonché l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Veneto adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 29 dicembre 2000 il seguente sanitario:

Abatangelo dott. Giuseppe, dirigente medico dell'unità operativa di urologia dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza.

Art. 2.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Veneto non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 3.

Il direttore generale dell'unità socio-sanitaria n. 6 di Vicenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2001

Il dirigente: BALLACCI

01A13769

DECRETO 29 novembre 2001.

Sospensione del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sulperazone».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali la specialità «Sulperazone» polvere per soluzioni iniettabile flaconcino 1 g - A.I.C. n. 028409011 della ditta Pfizer italiana S.p.a.;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/R.S.L.488-99.M.103/D78 del 26 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 9 ottobre 2001, concernente la revoca del succitato decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000, limitatamente alla specialità medicinale «Sulperazone» polvere per soluzione iniettabile flaconcino 1 g e nel quale è stato erroneamente indicato il numero di A.I.C. «n. 028406911», anziché «n. 028409011»;

Ritenuto quindi, di dover rettificare il suddetto decreto specificando che alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto corrisponde il numero di A.I.C. «028409011»;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nella premessa, è revocato, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000:

SULPERAZONE: polvere per soluzione iniettabile flaconcino 1 g. A.I.C. n. 0284090911.

Ditta: Pfizer italiana S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A13364

DECRETO 6 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Bulc Anna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bulc Anna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka, conseguito nell'anno 1993 presso l'istituto professionale per infermieri «dr. F. Rajkowski» di Ciechanow (Polonia) dalla sig.ra Bulc Anna, nata a Ciechanow (Polonia) il giorno 17 febbraio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bulc Anna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13466

DECRETO 6 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Sima Carmen Vasilica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sima Carmen Vasilica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni

contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist, conseguito nell'anno 1996 presso la scuola postliceale sanitaria di Valcea (Romania) dalla sig.ra Sima Carmen Vasilica, nata a Valcea (Romania) il giorno 28 giugno 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sima Carmen Vasilica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13467

DECRETO 6 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Tuca Carmen Marilena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tuca Carmen Marilena ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist, conseguito nell'anno 1998 presso la scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Tuca Carmen Marilena, nata a Bucarest (Romania) il giorno 27 aprile 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tuca Carmen Marilena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13468

DECRETO 6 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Petrescu Camelia Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Petrescu Camelia Gabriela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist, conseguito nell'anno 1989 presso il liceo sanitario «Victor Babes» di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Petrescu Camelia Gabriela, nata a Bucarest (Romania) il giorno 22 settembre 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Petrescu Camelia Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13469

DECRETO 6 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Gomulka Barbara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gomulka Barbara ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka, conseguito nell'anno 1978 presso l'istituto professionale per infermieri di Nowy Sacz (Polonia) dalla sig.ra Gomulka Barbara, nata a Lyczanowa (Polonia) il giorno 28 marzo 1959, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gomulka Barbara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13470

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 9 ottobre 2001.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato al Ministero per i beni e le attività culturali, on. Nicola Bono.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza dell Consiglio dei Ministri», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del governo» e, in particolare, agli articoli 52, 53 e 54 relativi al Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2001, con il quale viene nominato Ministro per i beni e le attività culturali l'on. prof. Giuliano Urbani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2001, con il quale viene nominato Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali l'on. Nicola Bono;

Vista la direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione per l'anno 2001 impartita con il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 8 gennaio 2001 e, relativamente al periodo luglio-dicembre 2001, con il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 18 luglio 2001;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli articoli 4 e 14;

Considerata l'opportunità di esercitare la facoltà di affidare al Sottosegretario di Stato on. Nicola Bono la cura delle funzioni indicate nel dispositivo, al fine di migliorare l'organizzazione del lavoro e rendere più efficiente l'espletamento delle relative funzioni;

Decreta:

Art. 1.

l. Nel quadro degli indirizzi generali e dell'attività di coordinamento formulati dal Ministro, ivi compresi gli indirizzi di spesa e le direttive strategiche, al Sottosegretario di Stato on. Nicola Bono sono delegate le funzioni concernenti le attività musicali, la danza, i beni librari ed archivistici, gli istituti di cultura, l'INDA, la partecipazione al CIPE nonché le attività connesse all'UNESCO; l'on.le Nicola Bono è incaricato, inoltre, di svolgere istruttorie di carattere politico, dirette alla individuazione dei provvedimenti più opportuni per la valorizzazione delle attività cinematografiche e teatrali, di coadiuvare il Ministro in ogni iniziativa volta a promuovere attività integrate per la realizzazione di obiettivi turistico-culturali, attraverso le intese da ricercare con i Ministeri delle infrastrutture e delle attività produttive.

2. Il Sottosegretario di Stato è inoltre incaricato di rispondere, in armonia con gli indirizzi del Ministro e, di norma nelle materia sopraindicate, alle interrogazioni a risposta scritta e ad intervenire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in rappresentanza del Ministro nei casi di sua assenza, impedimento ovvero qualora il Ministro lo reputi necessario, per lo svolgimento di interpellanze o interrogazioni a risposta orale, di rappresentare il Ministro nelle audizioni parlamentari e di rappresentare il Governo in coerenza con le direttive di volta in volta fissate dal Ministro, nell'ambito di lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni, e risoluzioni.

Art. 2.

1. Nelle materie non delegate resta ferma la potestà del Ministro su tutti gli atti di gestione dei beni culturali

e ambientali e di promozione delle attività culturali, in armonia con il disposto di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; tale potestà resta ferma, altresì, sugli atti ed i provvedimenti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare attraverso decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo e gli atti che ineriscono a nomine, incarichi od alla promozione di ispezioni ed inchieste.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e successivamente alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, 9 ottobre 2001

Il Ministro: URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 337

01A14088

DECRETO 9 ottobre 2001.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato al Ministero per i beni e le attività culturali, on. Vittorio Sgarbi.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del governo» e, in particolare, agli articoli 52, 53 e 54 relativi al Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2001, con il quale viene nominato Ministro per i beni e le attività culturali l'on. prof. Giuliano Urbani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2001, con il quale viene nominato Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali l'on. Vittorio Sgarbi;

Vista la direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione per l'anno 2001 impartita con il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 8 gennaio 2001 e, relativamente al periodo luglio-dicembre 2001, con il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 18 luglio 2001;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli articoli 4 e 14;

Considerata l'opportunità di esercitare la facoltà di affidare al Sottosegretario di Stato on. Vittorio Sgarbi la cura delle funzioni indicate nel dispositivo, al fine di migliorare l'organizzazione del lavoro e rendere più efficiente l'espletamento delle relative funzioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel quadro delle linee generali e di coordinamento formulate dal Ministro, ivi compresi gli indirizzi di spesa e le direttive strategiche, al Sottosegretario di Stato on. Vittorio Sgarbi sono delegate le competenze concernenti il patrimonio paesaggistico, «La Biennale di Venezia», con riferimento alle arti visive ed all'architettura, «La Triennale di Milano», «La Quadriennale d'Arte di Roma», l'Istituto centrale del restauro, l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, il Consiglio per i beni culturali e ambientali. Il Sottosegretario di Stato on. Vittorio Sgarbi è incaricato, inoltre, di svolgere istruttorie a carattere politico, dirette alla individuazione dei provvedimenti più opportuni per garantire la massima tutela e la migliore salvaguardia del patrimonio archeologico, artistico, architettonico, monumentale; potranno, altresì, essere assegnati ulteriori compiti diretti alla predisposizione di specifici progetti riguardanti le grandi realizzazioni di musei statali, la costituzione di nuovi musei, l'ideazione di grandi mostre all'estero, il monitoraggio su attività di enti vigilati. Appositi atti ministeriali ne fissano tempi e modalità.

2. Il Sottosegretario di Stato è inoltre incaricato di rispondere, in armonia con gli indirizzi del Ministro e, di norma nelle materia sopraindicate, alle interrogazioni a risposta scritta e ad intervenire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in rappresentanza del Ministro nei casi di sua assenza, impedimento ovvero qualora il Ministro lo reputi necessario, per lo svolgimento di interpellanze o interrogazioni a risposta orale, di rappresentare il Ministro nelle audizioni parlamentari e di rappresentare il Governo in coerenza con le direttive di volta in volta fissate dal Ministro, nell'ambito di lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni, e risoluzioni.

Art. 2.

1. Nelle materie non delegate resta ferma la potestà del Ministro sugli atti di gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e di promozione delle attività culturali in armonia con il disposto di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; tale potestà resta ferma, altresì, sugli atti ed i provvedimenti da sottoporre alla deliberazione del

Consiglio dei Ministri o comunque da emanare attraverso decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo e gli atti che ineriscono a nomine; incarichi od alla promozione di ispezioni ed inchieste.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e successivamente alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, 9 ottobre 2001

Il Ministro: URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 335

01A14089

DECRETO 9 ottobre 2001.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato al Ministero per i beni e le attività culturali, on. Mario Pescante.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo» e, in particolare, agli articoli 52, 53 e 54 relativi al Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2001, con il quale viene nominato Ministro per i beni e le attività culturali l'on. prof. Giuliano Urbani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2001, con il quale viene nominato Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali l'on. Mario Pescante;

Vista la direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione per l'anno 2001 impartita con il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 8 gennaio 2001 e, relativamente al periodo luglio-dicembre 2001, con il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 18 luglio 2001;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli articoli 4 e 14;

Considerata l'opportunità di esercitare la facoltà di affidare al Sottosegretario di Stato on. Mario Pescante la cura delle funzioni indicate nel dispositivo, al fine di migliorare l'organizzazione del lavoro e rendere più efficiente l'espletamento delle relative funzioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel quadro degli indirizzi generali e dell'attività di coordinamento formulati dal Ministro, ivi compresi gli indirizzi di spesa e le direttive strategiche, al Sottosegretario di Stato on. Mario Pescante sono delegate le competenze relative all'Istituto per il credito sportivo anche allo scopo di favorire la realizzazione delle necessarie infrastrutture, in un quadro di pianificazione del territorio rilevante ai fini dell'attuazione dei programmi regionali; l'on.le Mario Pescante è incaricato, inoltre, di coadiuvare il Ministro nei rapporti con gli organismi ed istituzioni sportive e nelle attività connesse in Italia ed all'estero nonché di svolgere istruttorie a carattere politico, dirette alla individuazione dei provvedimenti più opportuni al fine di un adeguato esercizio della funzione di vigilanza sul CONI.

2. Il Sottosegretario di Stato è inoltre incaricato di rispondere, in armonia con gli indirizzi del Ministro e, di norma nelle materia sopraindicate, alle interrogazioni a risposta scritta e ad intervenire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in rappresentanza del Ministro nei casi di sua assenza, impedimento ovvero qualora il Ministro lo reputi necessario, per lo svolgimento di interpellanze o interrogazioni a risposta orale, di rappresentare il Ministro nelle audizioni parlamentari e di rappresentare il Governo in coerenza con le direttive di volta in volta fissate dal Ministro, nell'ambito di lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni, e risoluzioni.

Art. 2.

1. Nelle materie non delegate resta ferma la potestà del Ministro sugli atti di gestione dei beni culturali e ambientali e di promozione delle attività culturali in armonia con il disposto di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; tale potestà resta ferma, altresì, sugli atti ed i provvedimenti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare attraverso decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo e gli atti che ineriscono a nomine, incarichi od alla promozione di ispezioni ed inchieste.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e successivamente alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, 9 ottobre 2001

Il Ministro: URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 336

01A14090

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «SARA società cooperativa a r.l.», in Pavia.

IL DIRIGENTE
PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PAVIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Esaminato il verbale di mancata ispezione 7 novembre 2000 sull'attività della società cooperativa sotto indicata e gli atti d'ufficio, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile che non comporta la nomina di alcun commissario liquidatore;

Acquisito il parere favorevole dal comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 31 ottobre 2001;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «SARA società cooperativa a r.l.», con sede in Pavia, costituita per rogito notaio Paolo Sedino in data 1º aprile 1994, repertorio n. 55.108 - raccolta n. 11.370, registro società n. 10006, tribunale di Pavia, B.U.S.C. n. 1629/269426 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Pavia, 3 dicembre 2001

Il direttore provinciale: MENEGATTI

01A13757

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 19 dicembre 2001.

Avviso per la selezione interna della sede del segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 403, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991»;

Vista la Convenzione delle Alpi pubblicata insieme alla citata legge nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 dell'8 novembre 1999 e in particolare, il suo allegato che individua il perimetro della regione alpina della Convenzione stessa;

Visto l'art. 9 della Convenzione delle Alpi che prevede che la Conferenza delle Alpi possa deliberare per consenso l'istituzione di un segretariato permanente;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 22 febbraio 2001 «Costituzione dell'ufficio di presidenza della Convenzione per la protezione delle Alpi per gli anni 2001-2002»;

Visto il verbale della VI Conferenza delle Alpi, tenutasi a Lucerna il 30 e il 31 ottobre 2000, ed in particolare il punto 7 che prevede l'istituzione di un segretariato permanente e che le decisioni concernenti la struttura del segretariato permanente e la sede siano prese in occasione della VII Conferenza delle Alpi che avrà luogo alla fine del 2002;

Considerato che in seno alla VI Conferenza delle Alpi è stato approvato il questionario per mezzo del quale avrà luogo la messa a concorso della sede del segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi;

Vista la decisione del 20º Comitato permanente della Convenzione delle Alpi che ha fissato il termine del 28 febbraio 2002 per la presentazione della candidatura nazionale;

Considerato che viene demandata alle singole parti contraenti della citata Convenzione l'individuazione del comune candidato a sede del segretariato permanente;

Ritenuto che, al fine di individuare il comune che l'Italia candiderà al concorso, è necessario provvedere ad una selezione interna, basata su specifici criteri coerenti con i presupposti della Convenzione delle Alpi e con i parametri contenuti nel citato questionario;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio indice la selezione del comune che l'Italia candiderà al concorso della sede del segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi.

Art. 2.

1. Possono partecipare alla selezione di cui all'art. 1 tutti i comuni italiani rientranti nel perimetro della regione alpina individuata dalla Convenzione per la protezione delle Alpi e la cui candidatura ottenga il parere favorevole della regione o della provincia autonoma di appartenenza.

2. I comuni rientranti nel perimetro della regione alpina sono desumibili dalla carta del territorio alpino di cui in allegato *A* al presente decreto.

3. Per partecipare alla selezione i comuni devono compilare il modulo di partecipazione secondo la struttura dell'allegato *B* al presente decreto ed il questionario approvato dalla VI Conferenza delle Alpi secondo la struttura dell'allegato *C* al presente decreto.

4. Il modulo di partecipazione e il questionario, compilati in ogni loro parte e sottoscritti in calce dal sindaco o da un suo delegato, la documentazione a supporto della candidatura e quella richiesta dal questionario, e il parere favorevole a partecipare espresso dalla regione o dalla provincia autonoma, vanno inseriti in un'unica busta contenente sul frontespizio la dicitura: *selezione interna per la sede del segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, candidatura del comune di* ....

5. La documentazione di cui al presente articolo deve essere presentata in 2 copie cartacee nonché su supporto magnetico e pervenire in busta chiusa entro e non oltre le ore 12 del 15 gennaio 2002 al seguente indirizzo: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, selezione interna per la sede del segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.

Art. 3.

1. Non saranno ammessi alla selezione interna i comuni:

a) che non rientrano nel perimetro della regione alpina, desumibile dalla carta del territorio alpino di cui all'allegato *A*;

b) che non risultano accompagnate dal parere favorevole a partecipare alla selezione espresso dalla regione o dalla provincia autonoma di appartenenza del comune;

che non risultano accompagnate dal modulo di partecipazione di cui in allegato *B*, opportunamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto in calce dal sindaco o da un suo delegato;

c) che non risultano accompagnate dal questionario di cui in allegato *C*, comprensivo delle risposte a quanto richiesto da ciascun punto;

d) che pervengono con indirizzo incompleto;

e) che pervengono all'indirizzo indicato all'art. 2, comma 5, oltre le ore 12 del giorno 15 gennaio 2002.

Art. 4.

1. La valutazione delle candidature e la selezione del comune vincitore viene effettuata da una commissione composta da quattro membri così individuati:

il direttore generale del servizio per la protezione internazionale dell'ambiente con funzioni di presidente;

tre membri nominati dal presidente dell'ufficio di presidenza della Convenzione per la protezione delle Alpi, di cui:

un componente dell'ufficio di presidenza della convenzione per la protezione delle Alpi;

un componente della segreteria dell'ufficio di presidenza della convenzione per la protezione delle Alpi;

un esperto di diritto internazionale.

2. La commissione esaminatrice, nel corso della sua prima riunione, approva il proprio regolamento interno ed approva la lista dei candidati ammessi alla selezione e le candidature dichiarate inammissibili secondo i criteri di cui all'art. 3.

3. La valutazione dei comuni candidati viene effettuata assegnando un punteggio ad ogni risposta data al questionario, fatta eccezione per quelle relative ai punti 2.2. e 2.7. ai quali non sarà assegnato punteggio alcuno. La commissione può assegnare a ciascuna risposta da 0 a 4 punti. Il punteggio massimo totale che un candidato può raggiungere è 40/quarantesimi (40/40).

4. Il comune candidato che ottiene il punteggio più elevato è dichiarato vincitore della selezione interna e concorre, insieme ai candidati degli altri Paesi-Parte della Convenzione, alla messa a concorso per l'individuazione della sede del segretariato permanente della Convenzione delle Alpi stessa.

5. Nello svolgimento dei propri lavori la commissione può essere sostenuta, ai fini della elaborazione della prima istruttoria valutativa delle candidature, dalla segreteria dell'ufficio di presidenza della Convenzione delle Alpi.

Art. 5.

1. Il presente provvedimento non comporta per la sua attuazione alcun onere di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2001

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO *A*

SELEZIONE INTERNA PER LA SEDE DEL SEGRETARIATO PERMANENTE DELLA CONFERENZA DELLE ALPI

PIANTA DEL PERIMETRO DELL'ARCO ALPINO

ALLEGATO *B*

MODULO DI PARTECIPAZIONE

Candidatura del comune di ....

Provincia di ....

Numero di abitanti (da ultima rilevazione ISTAT):

....

Proponente (sindaco o assessore; indicare nome e carica):

....

Indirizzo ....

Telefono .... fax ....

e-mail ....

Riferimento (nome di chi ha compilato il modulo):

....

Ufficio, qualifica, funzione/attività ....

Indirizzo ....

Telefono .... fax ....

E-mail, internet ....

Firma del sindaco o di un suo delegato ....

ALLEGATO *C*

QUESTIONARIO APPROVATO DALLA VI CONFERENZA DELLE ALPI

I. *Ubicazione della sede e caratteristiche dei dintorni.*

1.1 Descrizione succinta della città e della città e della regione[1].

1.2 Elenco delle organizzazioni internazionali, ONU, consolati e altre istituzioni straniere o internazionali insediate nella regione.

1.3 Elenco degli istituti scolastici, universitari, di ricerca ed ospedalieri della regione.

1.4 Descrizione dei mezzi di trasporto pubblici esistenti (treni, bus, aerei) con preghiera di indicare i mezzi di accesso alle capitali delle Parti contraenti, il loro costo, il tempo occorrente, la frequenza dei mezzi a disposizione.

1.5 Descrizione del mercato degli alloggi ed indicazione dei prezzi.

II. *Locali.*

2.1. Descrizione dei locali messi a disposizione (uffici amministrativi, sale di riunione, depositi, parcheggi, ecc.), fornitura di mappe e fotografie nonché indicazioni circa l'ubicazione di questi luoghi sulla pianta della città ospite. Precisare lo stato dei locali e la necessità di eventuali lavori di riattivazione e di sistemazione. Indicare se vi sono parcheggi.

2.2. A chi appartengono i locali?

2.3. Quali sono le condizioni finanziarie per l'usufrutto di questi locali? Chi si assume i costi iniziali di riattivazione e di sistemazione? Chi paga i costi annui di manutenzione corrente, di manutenzione infrastrutturale, di esercizio, così come i costi di riscaldamento, parcheggio, eventuale climatizzazione, l'elettricità, l'acqua, il gas, l'asporto dei rifiuti, ecc.? A quanto ammontano tali costi?

2.4. I locali messi a disposizione sono provvisti di allacciamenti per le telecomunicazioni (TV, telefono, internet, ecc.), dispongono di arredamento nuovo e sono equipaggiati (computer, fotocopiatrici, ecc.)?

2.5. Vi sono nelle vicinanze sale per conferenze? Si prega di descriverne esattamente l'ubicazione (pianta e fotografie), di indicare il numero dei posti a sedere e delle cabine di interpretariato e di segnarne la posizione sulla pianta della città. Indicare le condizioni di utilizzazione della sala da parte del comitato permanente e dalla Conferenza delle Alpi.

2.6. Quali saranno le condizioni finanziarie (o altre) di utilizzazione delle sale per le conferenze? Chi se ne assumerà i costi?

2.7. Altre osservazioni.

Nota 1: indicare in particolare la presenza di associazioni, istituti, fondazioni che operano nei settori di interesse della Convenzione delle Alpi, nonché la recettività alberghiera.

01A13972

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 26 ottobre 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo dell'Unione latina, nel valore di lire 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE

DEL SERVIZIO CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'ORGANIZZAZIONE - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 5 febbraio 2001, n. 29) di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2001», integrato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 21 giugno 2001, n. 142) e con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2001, in corso di pubblicazione, che prevede l'emissione di un francobollo celebrativo dell'Unione latina;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2001, un francobollo celebrativo dell'Unione latina, nel valore di lire 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13 ¼; colori: tre; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari; valore «L. 40.000» «euro 20,66».

La vignetta riproduce una rielaborazione di un'antica incisione di Andrea Appiani, raffigurante due figure classiche, a cui sono stati aggiunti elementi architettonici classici rappresentativi dei valori culturali che accomunano tutti i Paesi che fanno parte dell'Unione latina.

Completano il francobollo la leggenda «UNIONE LATINA», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «euro 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2001

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il direttore generale del Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione
FIORENTINO

01A13918

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 agosto 2001.

Proroga dei termini previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 11 giugno 1999, relativo alle barriere di sicurezza stradali.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, con il quale è stato approvato il regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza;

Visto l'art. 8 dello stesso decreto che prevede l'aggiornamento periodico delle suddette istruzioni a cura del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in rapporto all'esperienza maturata ed allo stato dell'arte;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 ottobre 1996, con il quale sono state aggiornate le istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 3 giugno 1998, che aggiorna ulteriormente le istruzioni tecniche dei sopracitati decreti;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 giugno 1999, che integra e modifica alcune disposizioni di carattere amministrativo del decreto ministeriale 3 giugno 1998 ed apporta alcuni aggiornamenti tecnici a talune disposizioni delle allegate istruzioni;

Visto l'art. 3, comma 3, punto secondo del decreto 3 giugno 1998, che prevede comunque l'acquisto di efficacia operativa delle disposizioni di cui al decreto 18 febbraio 1992 decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione del medesimo decreto 3 giugno 1998, a prescindere dall'avvenuta o meno pubblicazione delle circolari con le quali viene resa nota l'avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriera per ciascuna destinazione e classe di cui al precedente art. 2;

Considerato che l'art. 4 del decreto 3 giugno 1998 prevede che, in via transitoria, in attesa che le disposizioni del decreto 18 febbraio 1992, n. 223, acquistino efficacia operativa secondo i termini di cui al citato art. 3, punto 3 del decreto 3 giugno 1998 medesimo, gli enti appaltanti possono richiedere, per la partecipazione alle gare, le certificazioni delle prove eseguite in conformità alle istruzioni tecniche allegate al suddetto decreto ed ai relativi aggiornamenti;

Visto l'art. 3 del decreto 11 giugno 1999, che sostituisce il suddetto termine di operatività di diciotto mesi previsto dall'art. 3, comma 3, punto secondo del decreto 3 giugno 1998, con quello di due anni dalla pubblicazione dello stesso decreto 11 giugno 1999;

Considerato che permangono ancora esigenze di differimento del termine di operatività delle disposizioni di cui al decreto 18 febbraio 1992, in ragione delle difficoltà tecniche con cui si procede al rilascio di omologazioni;

Considerato che pertanto si rende necessario prorogare ulteriormente il suddetto termine, al fine di consentire agli enti appaltanti di continuare ad avvalersi della facoltà prevista dal regime transitorio di cui al citato art. 4 del decreto 3 giugno 1998;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di due anni previsto dall'art. 3 del decreto 11 giugno 1999 è sostituito con quello di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Resta invariata ogni altra disposizione contenuta nel decreto del Ministro dei lavori pubblici del 18 febbraio 1992, n. 223, nel decreto del Ministro dei lavori pubblici del 3 giugno 1998 e nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 giugno 1999.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2001

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2001
Ufficio di controllo degli atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 336

01A13849

DECRETO 20 novembre 2001.

Autorizzazione a favore dell'Amministrazione provinciale di Siracusa del finanziamento per i progetti relativi alla S.P. 19 Noto - Pachino - Marzamemi I e II stralcio dell'importo complessivo di L. 9.500.000.000.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17 - commi 41 e 42;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 1988;

Visto il decreto ministeriale n. 992 del 18 maggio 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989, con il quale è stato approvato per l'anno 1988 il programma di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali;

Visto il decreto ministeriale n. 100 del 18 gennaio 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1990, con il quale è stato approvato per l'anno 1989 il programma di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Considerato che sui suddetti programmi di interventi, finanziati ai sensi della legge n. 67/1988, sussiste una disponibilità pari a L. 9.500.000.000 a fronte di rinuncia, da parte dell'Amministrazione provinciale di Siracusa, alla realizzazione delle opere relative ai seguenti progetti:

S.P. 19 Noto - Pachino - Marzamemi - I stralcio - L. 3.500.000.000;

S.P. 19 Noto - Pachino - Marzamemi - II stralcio - L. 6.000.000.000.

Considerato che la suddetta provincia di Siracusa intende destinare le disponibilità come sopra realizzate al finanziamento di tre nuovi interventi e precisamente:

lavori di rifacimento della ringhiera di protezione sulla S.P. 59 tratto «viale Lido di Noto» e sistemazione piano viabile - L. 1.851.000.000;

lavori di completamento della S.P. 11 Codalupo - L. 5.200.000.000;

impianti di illuminazione a corredo della viabilità provinciale della zona sud - L. 2.449.000.000.

Considerato che detti interventi corrispondono ai requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dalla delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988, e che, pertanto, la richiesta delle provincia suindicata può essere accolta;

Decreta:

È autorizzata a favore dell'Amministrazione provinciale di Siracusa la devoluzione del finanziamento concesso con i decreti ministeriali n. 992/1989 e n. 100/1990 per i progetti relativi alla S.P. 19 Noto - Pachino - Marzamemi I e II stralcio dell'importo complessivo di L. 9.500.000.000 a favore dei seguenti nuovi interventi:

Siracusa:

lavori di rifacimento della ringhiera di protezione sulla S.P. 59 tratto «viale Lido di Noto» e sistemazione piano viabile - L. 1.851.000.000;

lavori di completamento della S.P. 11 Codalupo - L. 5.200.000.000;

impianti di illuminazione a corredo della viabilità provinciale della zona sud - L. 2.449.000.000.

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge n. 67/1988 e nella delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988.

Roma, 20 novembre 2001

Il Ministro: LUNARDI

01A13119

DECRETO 5 dicembre 2001.

Direttive e calendario per la limitazione alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2002.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

Viste le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento di attuazione e di esecuzione del Nuovo Codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;

Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggior intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli, per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del Nuovo Codice della strada;

Decreta:

Art. 1.

1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2002 di seguito elencati:

a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8 alle ore 22;

b) tutte le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7 alle ore 24;

c) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° gennaio;

d) dalle ore 16 alle ore 22 del 29 marzo;

e) dalle ore 8 alle ore 22 del 30 marzo;

f) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° aprile;

g) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 aprile;

h) dalle ore 7 alle ore 24 del 1° maggio;

i) dalle ore 7 alle ore 24 del 20 maggio, limitatamente alle province frontaliere alpine, escluso Trieste e Gorizia, per i veicoli diretti all'estero;

j) dalle ore 7 alle ore 24 del 29 giugno;

k) dalle ore 7 alle ore 24 del 6 luglio;

l) dalle ore 7 alle ore 24 del 13 luglio;

m) dalle ore 7 alle ore 24 del 20 luglio;

n) dalle ore 16 alle ore 24 del 26 luglio;

o) dalle ore 7 del 27 luglio alle ore 7 del 28 luglio;

p) dalle ore 16 alle ore 24 del 2 agosto;

q) dalle ore 7 alle ore 24 del 3 agosto;

r) dalle ore 7 alle ore 24 del 10 agosto;

s) dalle ore 7 alle ore 24 del 15 agosto;

t) dalle ore 7 del 17 agosto alle ore 7 del 18 agosto;

u) dalle ore 7 alle ore 24 del 24 agosto;

v) dalle ore 7 alle ore 24 del 31 agosto;

w) dalle ore 7 alle ore 24 del 7 settembre;

x) dalle ore 16 alle ore 22 del 31 ottobre;

y) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° novembre;

z) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre;

aa) dalle ore 8 alle ore 22 del 26 dicembre.

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso.

Art. 2.

1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro.

2. Per i veicoli diretti all'estero e in Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due.

3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara e Parma Fontevivo) e

ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, e che trasportano merci destinate, tramite gli stessi, all'estero. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.

4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti o diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante rispettivamente l'origine o la destinazione del viaggio, l'orario di inizio e termine del divieto è rispettivamente posticipato e anticipato di ore quattro. Al fine di favorire l'intermodalità del trasporto, le stesse deroghe orarie sono accordate ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti o diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente o diretto alla Calabria, purché muniti di idonea documentazione attestante rispettivamente l'origine e la destinazione del viaggio.

5. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

Art. 3.

1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);

b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio Nettezza Urbana» nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio «smaltimento rifiuti», purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane», nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;

h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;

i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;

l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;

m) adibiti esclusivamente al trasporto di:

m 1) giornali, quotidiani e periodici;

m 2) prodotti per uso medico;

m 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;

n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;

p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;

q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP di massa complessiva massima autorizzata non superiore a 14 t.

2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresì per i veicoli che trasportano prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, latticini freschi, derivati del latte freschi e sementi vive. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 4.

1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:

a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti, diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 2, che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita;

b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta necessità ed urgenza.

2. I veicoli di cui ai punti *a)* e *c)* del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere

muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 5.

1. Per i veicoli di cui al punto *a)* del comma 1 dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla Prefettura della provincia di partenza, la quale, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto *a)* del comma 1 dell'art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, non superiore a quattro mesi;

b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe solo l'ambito di una provincia può essere indicata l'area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;

d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e le modalità già specificate all'art. 4, comma 2.

2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto *b)* del comma 1 dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura della provincia interessata la quale rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all'intero anno solare;

b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;

c) l'area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.

3. Per le autorizzazioni di cui al punto *a)* del comma 1 dell'art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

Art. 6.

1. Per i veicoli di cui al punto *c)* del comma 1 dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla Prefettura della provincia di partenza, la quale, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) il giorno di validità; l'estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;

b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a più targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di suddividere il trasporto in più parti;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;

d) il prodotto oggetto del trasporto;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità già specificate all'art. 4, comma 2.

2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto *c)*, limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le Prefetture, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un'unica autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni.

Art. 7.

1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, può essere rilasciata anche dalla Prefettura nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che esegue il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione del trasporto. In tal caso la Prefettura nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.

2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla Prefettura della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i signori Prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori Prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, let-

tere *a)* e *c)*, anche delle difficoltà derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento.

4. Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera.

Art. 8.

1. Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali il calendario dei divieti di circolazione, di cui all'art. 1, è integrato con i seguenti ulteriori periodi: dal 21 giugno all'8 settembre compresi, dalle ore 16 alle ore 24 di ogni venerdì e dalle ore 7 del sabato alle ore 24 della domenica successiva; dal 1° al 16 giugno e dal 14 al 22 settembre compresi, dalle ore 16 di ogni sabato alle ore 24 della domenica successiva. Tali integrazioni non si applicano per i veicoli eccezionali «mezzi d'opera» che circolano nei limiti di massa complessiva a pieno carico entro i limiti legali di massa intendendo per tali quelli fissati dall'art. 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 9.

1. Il calendario di cui all'art. 1, così come integrato dall'art. 8, non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);

b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio Nettezza Urbana» nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti» purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane», nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;

h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.

Art. 10.

1. Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, le Prefetture possono dare autorizzazioni alla circolazione, fermo restando l'assenso degli enti proprietari e concessionari delle strade interessate al transito, esclusivamente per esigenze motivate, documentate, gravi ed indifferibili, secondo le stesse modalità già fissate agli articoli 5, 6 e 7.

2. Il suddetto assenso può essere richiesto dagli interessati e rilasciato dagli enti proprietari e concessionari delle strade contestualmente all'autorizzazione alla circolazione rilasciata ai sensi dell'art. 10 o dell'art. 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 11.

1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 1° giugno al 22 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore 24 della domenica successiva.

2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al Regolamento per l'esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che gli stessi Prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga.

Art. 12.

1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito

di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa; ai veicoli a temperatura controllata che effettuano il viaggio di ritorno a vuoto e che sono stati autorizzati ad eseguire il viaggio di andata per il trasporto di prodotti deperibili.

Art. 13.

1. Le Prefetture attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2001

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2001
Registro n. 5 Infrastrutture e trasporti, foglio n. 353

01A13982

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 dicembre 2001.

Ridefinizione del numero dei posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea in infermiere e in dietista per l'anno accademico 2001/2002, presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2001 con il quale è stato determinato, ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di diploma universitario di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, nonché disposta la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie;

Visti i decreti ministeriali 23 luglio, 12 ottobre e 16 novembre 2001 con i quali sono state apportate modifiche al precitato decreto ministeriale 2 luglio 2001;

Viste le tabelle parti integranti del predetto decreto ministeriale 2 luglio 2001 ed, in particolare, quelle in cui sono definiti il numero dei posti per i corsi di laurea di durata triennale in infermiere e in dietista per l'Università «La Sapienza» di Roma e riservati per le immatricolazioni degli studenti comunitari e non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 286, art. 39, comma 5;

Viste le note in data 12 e 20 novembre 2001 con le quali l'Università «La Sapienza» di Roma chiede il complessivo ampliamento di quattrocento posti per le immatricolazioni al corso di laurea in infermiere e di cinque posti per le immatricolazioni al corso di laurea di dietista, tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse professionali rilevato nel territorio per i detti corsi di studio;

Visti i pareri del Ministero della salute, rispettivamente in data 28 giugno 2001 e settembre 2001;

Considerato l'avviso favorevole espresso dallo stesso Ministero in data 26 ottobre 2001;

Considerata la necessità di procedere alla ridefinizione del numero dei posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea in infermiere e in dietista, per l'anno accademico 2001/2002;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 2 luglio 2001, di cui alle premesse, è modificato nel senso che per i corsi di diploma universitario di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e per i corsi di laurea triennali afferenti alle facoltà di medicina e chirurgia il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni degli studenti comunitari e non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 286, art. 39, comma 5, e degli studenti non comunitari residenti all'estero, risulta essere il seguente:

diploma in infermiere (o corso di laurea afferente alla classe 1): da 10.998 a 11.398;

diploma in dietista (o corso di laurea afferente alla classe 3): da 370 a 375.

2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 2 luglio 2001, sono apportate le seguenti modifiche in merito al numero dei posti disponibili per le immatricolazioni degli studenti comunitari e non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 286, art. 39, comma 5:

corso di laurea in infermiere:

Università «La Sapienza» di Roma, I facoltà di medicina e chirurgia, da 620 a 1.020;

corso di laurea in dietista:

Università «La Sapienza» di Roma, I facoltà di medicina e chirurgia, da 15 a 20.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2001

Il Ministro: MORATTI

01A14082

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2001.

Disposizioni applicative relative all'obliterazione delle banconote denominate in lire di qualunque taglio.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'articolo 2-*bis* della legge 14 dicembre 2001, n. 431, che ha convertito con emendamenti il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale;

Considerato che il menzionato articolo 2-*bis* conferisce alla Banca d'Italia il potere di stabilire condizioni e limiti conformemente ai quali le banche e la società per azioni Poste Italiane possono obliterare, dal 1º gennaio al 28 febbraio 2002, le banconote in lire ai fini della loro presentazione presso la Banca d'Italia per il cambio o l'accreditamento in conto;

Ritenuto opportuno consentire l'obliterazione delle banconote denominate in lire di qualunque taglio;

Considerato che, in base al predetto articolo 2-*bis*, non possono essere ammesse al cambio né all'accreditamento in conto presso la Banca d'ltalia banconote in lire le cui condizioni non rendano possibile la verifica dell'eventuale obliterazione nonché quelle che, pur essendo obliterate, non siano presentate da banche o dalla società per azioni Poste Italiane,

EMANA

il seguente provvedimento:

Art. 1.

Obliterazione delle banconote denominate in lire

1. Dal 1º gennaio al 28 febbraio 2002, le banche e la società per azioni Poste Italiane possono obliterare le banconote denominate in lire conformemente alle disposizioni seguenti.

2. L'obliterazione è effettuata praticando nella banconota un foro sul margine esterno della filigrana (lato sinistro del *recto* della banconota) e apponendo due asole ai margini esterni dei lati lunghi della banconota stessa, nello stesso lato del *recto* della banconota.

3. Per quanto riguarda le banconote da 1.000 e da 2.000 lire, l'obliterazione è effettuata praticando sulla banconota un foro sul lato sinistro del *recto* della banconota e apponendo una sola asola al margine superiore del lato lungo della banconota stessa, sul lato sinistro del *recto* della banconota.

4. Per le dimensioni e l'esatto posizionamento dei fori e delle asole, le banche e la società per azioni Poste Italiane osservano le indicazioni di cui agli allegati al presente provvedimento.

Art. 2.

Casi di non ammissione al cambio e all'accreditamento in conto

1. Ai sensi dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito con emendamenti nella legge 14 dicembre 2001, n. 431, la Banca d'Italia non ammette al cambio né all'accreditamento in conto:

le banconote in lire le cui condizioni non rendano possibile la verifica dell'eventuale obliterazione, ad esempio in quanto mancanti della parte sinistra del *recto*;

le banconote in lire obliterate, se presentate da soggetti diversi da banche o dalla società per azioni Poste Italiane.

Art. 3.

Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1º gennaio 2002.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Governatore: FAZIO

LAYOUT

VALIDO PER I TAGLI DA L. 1.000 - 2.000

(Quote espresse in mm)

LAYOUT

VALIDO PER I TAGLI DA L. 5.000 - 10.000 - 50.000 -100.000

(Quote espresse in mm)

LAYOUT

VALIDO PER IL TAGLIO DA L. 500.000

(Quote espresse in mm)

1000
LIRE MILLE
BANCA D'ITALIA
DH 030462 K
DH 030462 K

1000

5000
LIRE CINQUEMILA
BANCA D'ITALIA
CD 413929 G
CD 413929 G

5000

10000
DIECIMILA
PAGABILI A VISTA AL PORTATORE
IL GOVERNATORE
IL CASSIERE
VOLTA
RK 375923 K
BANCA D'ITALIA
RK 375923 K

10000
LA LEGGE PUNISCE
I FABBRICATORI E GLI SPACCIATORI
DI BIGLIETTI FALSI

50000
LIRE CINQUANTAMILA
PAGABILI A VISTA AL PORTATORE
IL GOVERNATORE
IL CASSIERE
NE 335727 E
BANCA D'ITALIA
NE 335727 E

50000

100000
LIRE
CENTOMILA
PAGABILI A VISTA AL PORTATORE
IL GOVERNATORE
IL CASSIERE
BE 330346 G
BANCA D'ITALIA
BE 330346 G

DECRETO MINISTERIALE 6 MAGGIO 1994

100000

500000
LIRE CINQUECENTOMILA
IL GOVERNATORE
IL CASSIERE
RAFFAELLO
SA 549631 H
BANCA D'ITALIA
SA 549631 H

500000
LA LEGGE PUNISCE I FABBRICATORI
E GLI SPACCIATORI DI BIGLIETTI FALSI

01A14080

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 7 dicembre 2001.

Soppressione dei centri di servizio delle imposte dirette e indirette, istituzione dei centri operativi di Pescara e Venezia e dei centri di assistenza telefonica, modifiche all'organizzazione interna di alcune direzioni centrali.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto e in conformità al parere reso dal comitato direttivo dell'Agenzia delle Entrate nella seduta del 30 novembre 2001;

Dispone:

1. Soppressione dei centri di servizio.

1.1. Sono soppressi, alle date di seguito indicate, i centri di servizio delle imposte dirette e indirette:

a) 31 dicembre 2001: Milano, Palermo, Pescara, Roma e Venezia;

b) 30 aprile 2002: Bologna e Salerno;

c) 30 giugno 2002: Cagliari, Genova, Torino e Trento;

d) 31 dicembre 2002: Bari.

1.2. Escluse quelle trasferite ai centri operativi di cui al punto 2, le attività già svolte dai centri di servizio sono attribuite, secondo il criterio della competenza territoriale, agli uffici locali o, dove questi ultimi non sono stati ancora attivati, agli uffici distrettuali delle imposte dirette.

1.3. Con proprio provvedimento il direttore regionale individua gli uffici competenti per i rapporti pendenti in materia di rimborsi e per quelli pendenti con il concessionario della riscossione e con la ragioneria provinciale dello Stato.

2. Istituzione dei centri operativi di Pescara e Venezia.

2.1. Sono istituti, quali strutture di livello dirigenziale, il centro operativo di Venezia e il centro operativo di Pescara. I predetti centri sono attivati il 1° gennaio 2002. I centri operativi dipendono, rispettivamente, dalle direzioni regionali del Veneto e dell'Abruzzo ed operano sotto il coordinamento funzionale della direzione centrale gestione tributi.

2.2. Il centro operativo di Venezia supporta l'attività di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni e cura, a tal fine, gli aspetti di seguito indicati:

a) analisi del funzionamento delle procedure di controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) controllo preventivo degli esiti della liquidazione automatizzata;

c) controlli di qualità su comunicazioni di irregolarità, ruoli e rimborsi che derivano dalla liquidazione automatizzata;

d) controllo delle dichiarazioni presentate a seguito di ravvedimento operoso;

e) iscrizione a ruolo, nei casi di urgenza o indifferibilità, dei tributi derivanti dalle dichiarazioni e irrogazione delle relative sanzioni.

2.3. Il centro operativo di Pescara cura le seguenti attività:

a) controllo delle richieste di rimborso in conto fiscale per le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto;

b) controllo dei crediti di imposta previsti da leggi speciali;

c) controllo delle comunicazioni provenienti da Stati esteri riguardanti i redditi percepiti all'estero da contribuenti residenti in Italia;

d) gestione dei rimborsi a non residenti in materia di crediti d'imposta sui dividendi e di imposta sul valore aggiunto;

e) gestione delle competenze già demandate all'ufficio del registro concessioni governative di Roma e successivamente trasferite all'ufficio di Roma 2;

f) gestione delle comunicazioni relative alle spese di ristrutturazione edilizia;

g) acquisizione dei dati dei questionari degli studi di settore;

h) rimborsi ai Comuni dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1993;

i) sgravi e rimborsi derivanti dal contenzioso sulle dichiarazioni relative agli anni di imposta 1992 e precedenti;

j) ricezione della documentazione cartacea relativa alle predette attività.

2.4. I centri operativi curano inoltre:

a) la ricezione delle dichiarazioni presentate alle banche e alle poste;

b) l'esecuzione dei controlli di qualità sulle dichiarazioni trasmesse dalle banche e dalle poste;

c) lo svolgimento delle attività connesse al controllo formale delle dichiarazioni relative agli anni di imposta fino al 1997, non completate alla data di soppressione di ciascun centro di servizio e non assegnate ad altri uffici dal direttore regionale secondo quanto previsto al punto 1.3.

2.5. Gli adempimenti indicati al punto 2.4 sono curati dal centro operativo di Venezia con riferimento all'attuale competenza territoriale dei centri di servizio di Bologna, Genova, Milano, Torino, Trento e Venezia e dal centro operativo di Pescara con riferimento all'attuale competenza dei centri di servizio di Bari, Cagliari, Palermo, Pescara, Roma e Salerno.

2.6. I centri operativi si avvalgono dei poteri previsti dall'art. 32, primo comma, numeri 3, 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Per il controllo, la revoca o il diniego dei crediti d'imposta concessi o fruiti dalle imprese si applicano le disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 3 agosto 1998, n. 311. Alle domande presentate dai non residenti per il rimborso di ritenute e crediti d'imposta si applicano le disposizioni contenute nell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per i rimborsi ai comuni dell'imposta comunale sugli immobili relativa al 1993 si applicano le disposizioni contenute nel decreto interministeriale 24 settembre 1999, n. 367.

3. Centri di assistenza telefonica.

3.1. Sono istituiti, quali strutture di livello dirigenziale, i centri di assistenza telefonica di Cagliari, Pescara, Roma, Salerno, Torino e Venezia. I centri di Cagliari, Pescara, Roma, Torino e Venezia sono attivati il 1° gennaio 2002. Il centro di Salerno è attivato il 2 maggio 2002.

3.2. I centri di assistenza telefonica dipendono dalle direzioni regionali della Sardegna, dell'Abruzzo, del Lazio, della Campania, del Piemonte e del Veneto ed operano sotto il coordinamento funzionale della direzione centrale gestione tributi.

3.3. I centri di assistenza telefonica svolgono i seguenti compiti:

a) forniscono informazioni su scadenze ed obblighi fiscali e su iscrizioni a ruolo, avvisi di irregolarità e rimborsi;

b) dispongono l'annullamento degli atti amministrativi di cui accertano l'illegittimità;

c) forniscono informazioni, tecniche e normative, per l'utilizzo dei servizi telematici internet e per l'applicazione degli studi di settore e dei parametri;

d) curano l'assistenza telefonica specialistica nei confronti di professionisti, CAF, associazioni di categoria, grandi imprese e altri contribuenti che presentano problematiche di particolare complessità.

3.4. All'interno dei centri di assistenza telefonica possono essere realizzati dei centri di risposta multicanale, quali strumenti di diversificazione delle modalità di accesso al servizio e di risposta ai quesiti.

4. Modifica all'organizzazione interna della Direzione centrale rapporti con enti esterni e della Direzione centrale amministrativa.

4.1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 la Direzione centrale rapporti con enti esterni si articola nei settori e negli uffici di seguito indicati con le relative attribuzioni; alla predetta Direzione centrale possono essere assegnati due dirigenti con funzioni di assistente di direzione.

Ufficio del direttore centrale:

segreteria del direttore centrale;

attività di supporto tecnico-amministrativo per l'esercizio delle funzioni attribuite al direttore centrale e per l'adozione degli atti di sua competenza;

controllo di gestione della Direzione centrale;

formulazione della proposta complessiva di piano e di programma per le attività svolte a livello territoriale rientranti nell'ambito di competenza della Direzione centrale.

Settore rapporti con gli intermediari ed i concessionari - il settore si articola nei seguenti tre uffici:

Rapporti con gli intermediari:

gestione del rapporto convenzionale con gli intermediari della riscossione;

gestione delle convenzioni stipulate per l'acquisizione dei dati necessari per la liquidazione dei tributi e monitoraggio della qualità dei dati;

gestione dei compensi agli intermediari ed ai concessionari;

Rapporti con i concessionari:

determinazione degli ambiti territoriali;

conferimento del servizio di riscossione e gestione del rapporto con i concessionari;

Procedure esecutive:

monitoraggio ed iniziative di impulso dell'attività dei concessionari ai fini del contrasto ai fenomeni di evasione da riscossione;

Ispettorato per i concessionari e gli intermediari:

attività di controllo e vigilanza nei confronti dei concessionari e degli intermediari del servizio di riscossione;

attività di coordinamento ed indirizzo per lo svolgimento delle verifiche ispettive;

al predetto Ispettorato sono addetti tre dirigenti con funzioni ispettive.

Settore servizi e convenzioni - il settore si articola nei seguenti due uffici:

Contratti di servizio ad enti:

promozione dei servizi di gestione operativa, di consulenza e di formazione agli enti in materia di applicazione di tributi propri;

stipula delle convenzioni con gli enti per lo svolgimento dei predetti servizi;

Assistenza agli enti:

consulenza per l'applicazione dei tributi locali;

progettazione di attività formative in materia di tributi locali.

Settore giochi - il settore si articola nei seguenti tre uffici:

Gestione giochi:

applicazione della normativa concernente i giochi;

Gestione manifestazioni a premio:

applicazione della normativa concernente le manifestazioni a premio;

Rapporti con i gestori dei giochi:

definizione delle concessioni concernenti le manifestazioni a premio e i giochi;

gestione delle concessioni e rapporti con i gestori.

Gli uffici indicati al presente punto esercitano, oltre ai compiti specifici di ciascuno di essi, le competenze indicate al punto 4.2 del provvedimento del 23 febbraio 2001.

4.2 A decorrere dal 1° gennaio 2002 è soppresso l'ufficio analisi comparative e programmazione della Direzione centrale amministrativa; le relative competenze sono attribuite all'ufficio gare e contratti della medesima Direzione centrale.

Motivazioni.

Il presente provvedimento contiene una serie di disposizioni di carattere organizzativo, di seguito illustrate. Il testo del provvedimento è stato oggetto di preventiva informazione alle organizzazioni sindacali.

Soppressione dei centri di servizio.

A seguito della riforma tributaria del 1973, il numero delle dichiarazioni che affluiva agli uffici dell'Amministrazione finanziaria era enormemente aumentato. Per gestire al meglio la mole dei documenti cartacei vennero istituiti nel 1980 i centri di servizio delle imposte dirette (art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146). I centri avevano il compito di:

ricevere le dichiarazioni e i certificati sostitutivi presentati ai fini delle imposte sul reddito;

provvedere alla liquidazione ex art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 delle imposte dovute ed ai connessi controlli, all'esecuzione dei rimborsi e alla formazione dei ruoli di pagamento, nonché al controllo dei versamenti alle esattorie e alle banche;

gestire gli archivi delle dichiarazioni e dei certificati sostitutivi.

L'ubicazione, la competenza territoriale e le funzioni dei centri di servizio vennero definiti con il successivo decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, che ne fissava il numero in quattordici.

Negli ultimi anni, le esigenze che avevano portato alla creazione dei centri di servizio sono progressivamente venute meno. Le procedure telematiche, introdotte con i provvedimenti di riforma del sistema fiscale emanati in base alle deleghe contenute nella legge n. 662 del 1996, stanno infatti progressivamente portando alla scomparsa della carta. Inoltre, con le nuove procedure la liquidazione delle dichiarazioni viene gestita in modo automatizzato a livello centrale. Già da tempo, perciò, l'Amministrazione finanziaria aveva preso in considerazione la possibilità di rivedere la scelta compiuta con l'istituzione dei centri di servizio.

Come prima iniziativa in tal senso, l'Amministrazione aveva stabilito di non dare corso all'attivazione delle due strutture (Firenze e Bergamo) tuttora mancanti per arrivare al previsto numero di quattordici.

In realtà, dal 1° gennaio 1998 i centri avevano visto ampliarsi le loro competenze, venendo ridenominati centri di servizio delle imposte dirette e indirette: con decreto direttoriale del 29 dicembre 1997 erano stati infatti attribuiti ai centri compiti fino ad allora svolti dalle sezioni staccate delle direzioni regionali e dagli uffici IVA. Questa era stata però una soluzione «tecnica» (tra l'altro datata, visto che era stata prevista dalla legge di riforma dell'Amministrazione finanziaria n. 358 del 1991), tesa ad evitare che l'avvio dei nuovi uffici delle entrate venisse compromesso dalla necessità di far fronte ad una serie di attività di natura tecnica-operativa.

Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate prevede, tra le disposizioni transitorie, che i centri di servizio rimangano operativi fino all'esaurimento delle lavorazioni relative all'anno di imposta 1997 o, in alternativa, fino al momento in cui il completamento di tali attività venga attribuito ad altri uffici. Questo limite temporale è motivato dal fatto che le nuove procedure telematiche si applicano dall'anno di imposta 1998.

Coerentemente con questa disposizione il presente atto dispone la soppressione dei centri di servizio, secondo una graduazione cronologica che tiene conto dello stato di avanzamento delle lavorazioni delle attività di post-liquidazione relative alle annualità fino al 1997, e stabilisce che le residue attività connesse a tali lavorazioni vengano attribuite a due uffici di nuova istituzione.

In particolare, sono soppressi il 31 dicembre 2001 i centri di Roma, Milano, Palermo, Pescara e Venezia. Gli immobili che ospitano i centri di Roma e Milano, condotti in locazione passiva, saranno restituiti alla proprietà; gli altri tre immobili saranno riutilizzati dall'Agenzia. Il 30 aprile 2002 sono soppressi i centri di Bologna e Salerno. Tutti gli altri centri saranno soppressi il 30 giugno 2002, ad eccezione di quello di Bari, che presenta un carico di arretrati più pesante e che pertanto sarà chiuso il 31 dicembre 2002. Non si darà luogo, naturalmente, all'attivazione dei centri di Firenze e Bergamo.

Come detto, gran parte delle competenze dei centri di servizio sono venute meno con l'adozione delle modalità di invio telematico delle dichiarazioni e dei versamenti. Le residue competenze — ad eccezione delle già ricordate attività connesse alla liquidazione delle dichiarazioni fino al 1997 e di altre attività indicate al punto 2 del provvedimento — passano agli uffici locali, secondo il criterio della competenza territoriale. Si tratta, ad esempio, del controllo formale delle dichiarazioni (art. 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973), degli accertamenti automatizzati (art. 41-*bis* dello stesso decreto del Presidente della Repubblica), dei rimborsi su istanza (articoli 37-38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973).

Al fine di assicurare una razionale distribuzione dei carichi di lavoro, si prevede tuttavia che, per i rapporti pendenti in specifiche materie (rimborsi, rapporti con il concessionario della riscossione e con la ragioneria provinciale dello Stato), il direttore regionale possa individuare con proprio provvedimento l'ufficio competente alla trattazione.

Istituzione dei centri operativi di Venezia e Pescara.

Sono istituiti due nuovi uffici, di livello dirigenziale, denominati centri operativi di Venezia e Pescara. Ad essi sono affidati sia lo stralcio delle attività di post liquidazione fino al 1997, sia altre lavorazioni (alcune già svolte dai centri di servizio o da altri uffici, altre nuove) che si ritiene opportuno gestire in modo accentrato. Le nuove strutture dipendono dalle direzioni regionali del Veneto e dell'Abruzzo ed operano sotto il coordinamento funzionale della Direzione centrale gestione tributi.

I nuovi uffici saranno operativi dal 1° gennaio 2002 e verranno ubicati negli stessi immobili che ospitano i sopprimendi centri di servizio di quelle due città: in tal modo sarà possibile riutilizzare completamente i due immobili, di proprietà demaniale, che attualmente sono in parte occupati da due centri di assistenza telefonica e, per quanto riguarda Pescara, da uno dei due uffici di quella città.

Il presente atto contiene l'indicazione analitica delle attribuzioni dei due uffici.

In particolare, il centro operativo di Venezia supporta l'attività di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni (art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973): individua le criticità presenti nelle procedure di controllo automatizzato e gli eventuali interventi di miglioramento da adottare e provvede al controllo preventivo degli esiti della liquidazione ed al controllo di qualità dei provvedimenti che da essa derivano. Si tratta di attività oggi non previste, ma che potranno rivelarsi molto utili per ridurre al minimo l'invio di comunicazioni di irregolarità con dati errati e limitare l'afflusso dei contribuenti presso gli uffici locali per le richieste di correzione.

L'Ufficio provvede anche all'acquisizione di una piccola quota di dichiarazioni, e precisamente quelle che vengono presentate a seguito di ravvedimento operoso; tale attività costituirà anche un banco di prova per

valutare, in prospettiva, la possibilità di curare all'interno dell'Agenzia l'acquisizione delle dichiarazioni che oggi affluiscono a banche e poste.

L'Ufficio provvede infine ad iscrivere a ruolo le imposte dovute nei casi di urgenza o indifferibilità, quali l'esistenza di fondato pericolo per la riscossione o la necessità di insinuazione nelle procedure fallimentari.

Il centro operativo di Pescara cura invece le seguenti attività:

Controllo delle richieste di rimborso in conto fiscale (decreto ministeriale n. 567 del 28 dicembre 1993), *sia per le imposte dirette che per l'IVA.*

Il controllo, che attualmente è curato rispettivamente dai centri di servizio (imposte dirette) e dagli uffici locali (IVA), viene esteso al riscontro dell'effettiva indicazione in dichiarazione dei crediti che vengono compensati.

Una gestione unitaria di tale attività è vantaggiosa per diversi motivi:

i concessionari della riscossione, che ricevono le domande di rimborso, hanno un unico interlocutore, con il quale possono colloquiare in via telematica, evitando la movimentazione di documentazione cartacea;

può essere meglio contrastata una delle forme più insidiose di truffa in tale settore, consistente nella costituzione, sul territorio nazionale, di una pluralità di società non operative al solo fine di chiedere rimborsi in conto fiscale (oggi, in presenza di diversi soggetti che curano il controllo delle richieste, è difficile tenere sotto controllo il fenomeno e contrastarlo efficacemente);

è più semplice il controllo della validità delle polizze fidejussorie, grazie alla possibilità di un colloquio diretto con l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (ISVAP);

sono agevolati i rapporti con la struttura di gestione dei versamenti unificati, ai fini dei controlli del rispetto dei limiti previsti.

Controllo dei crediti di imposta previsti da leggi speciali.

I crediti di imposta, che vengono indicati nel quadro RU del modello Unico, consistono in un *bonus* da scontare per il pagamento dei tributi e dei contributi. Non sono sottoposti ad autorizzazione o concessione da parte degli uffici: il contribuente autoliquida il credito d'imposta e lo utilizza secondo la previsione delle singole leggi istitutive.

Si distinguono due categorie principali di credito d'imposta:

crediti attribuiti ad imprese operanti in settori di attività specifici (ad esempio: autotrasportatori, distributori di carburanti, eccetera);

crediti destinati alla generalità delle imprese, con alcune esclusioni, ma limitati a specifici interventi (nuovi investimenti e/o nuova occupazione), di regola nelle aree svantaggiate del territorio nazionale.

Per comprendere la rilevanza del fenomeno si pensi che nel quadro RU del modello Unico 2001 sono indicati più di 20 tipologie di crediti d'imposta.

Le ragioni a favore di una gestione centralizzata di tali crediti sono le seguenti:

complessità della normativa di riferimento, che è estremamente frastagliata e disorganica e che richiede pertanto una particolare specializzazione;

necessità di conoscenze che vanno al di là della normativa tributaria, in quanto investono svariati settori, quali la normativa comunitaria, il diritto del lavoro, le norme sulla sicurezza dei posti di lavoro;

necessità di una rilevazione sistematica del fenomeno, in funzione dei successivi controlli sulla spettanza del credito autoliquidato dal contribuente;

esigenza di assicurare il monitoraggio del fenomeno, in considerazione della sua importanza nell'ambito delle strategie di politica economica.

Controllo delle comunicazioni provenienti da Stati esteri riguardanti i redditi percepiti all'estero da contribuenti residenti in Italia.

Tali documenti, che provengono da fonti estere diverse, in base alle convenzioni per evitare le doppie imposizioni, sono attualmente archiviati presso il centro di servizio di Roma, ma non sono mai stati acquisiti. La giacenza attuale ammonta a circa 80.000 documenti.

Gestione dei rimborsi a non residenti.

Si tratta di due tipologie di rimborsi.

a) Ritenute e crediti d'imposta sui dividendi corrisposti a residenti all'estero.

Alcuni trattati contro le doppie imposizioni prevedono che i residenti in uno Stato, che percepiscono dividendi erogati da società residenti nell'altro Stato contraente, abbiano diritto a ricevere da quest'ultimo il rimborso di un importo pari al credito d'imposta sui

dividendi spettante ai residenti di tale Stato; prevedono inoltre la possibilità di ottenere il rimborso della maggiorazione di conguaglio pagata dalla società che ha erogato i dividendi.

I trattati prevedono un generico diritto al rimborso, senza precisare le modalità dello stesso: l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto applicabile la norma generale sui rimborsi d'imposta (art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973); ne consegue che la competenza a provvedere sulle istanze di rimborso attualmente è dei centri di servizio. Precedentemente l'istanza poteva essere presentata anche allo Schedario generale dei titoli azionari, soppresso con decreto direttoriale dell'11 agosto 1998.

b) Rimborsi IVA.

La disciplina dei rimborsi IVA ai non residenti è contenuta nell'art. 38-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: la norma offre ai non residenti, entro determinati limiti e condizioni, la possibilità di recuperare l'imposta relativa ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa.

In precedenza l'istanza di rimborso doveva essere presentata al soppresso secondo ufficio IVA di Roma ed è poi passata all'ufficio di Roma 6. Si tratta di una anomalia, in quanto l'ufficio di Roma 6 è l'unico in Italia ad essere gravato da tale incombenza.

Per entrambe le tipologie di rimborso esiste una serie di problematiche, che possono essere risolte con una gestione unitaria e specializzata:

complessità della materia, che investe delicate questioni di rapporti tra gli Stati dell'Unione europea;

esigenza di garantire agli interlocutori esteri, ovvero ai loro intermediari italiani, un unico referente in Italia, che disponga di una struttura informatizzata e di personale con elevata specializzazione nella specifica materia;

opportunità di prevedere una corsia preferenziale per il pagamenti dei rimborsi.

Gestione delle competenze già demandate all'ufficio del registro concessioni governative.

Anche in questo caso si tratta di attività che vengono già curate in modo unitario a livello nazionale: esse, precedentemente accentrate presso lo specifico ufficio del registro di Roma, sono state successivamente affidate, sempre in esclusiva, all'ufficio di Roma 2, dando luogo così alla stessa peculiarità rilevata, con riferimento all'ufficio di Roma 6, per i rimborsi IVA a non residenti.

Gestione delle comunicazioni relative alle spese di ristrutturazione edilizia.

L'attività ha carattere transitorio, essendo legata alla vigenza dell'agevolazione, che però, dopo essere stata introdotta per due anni con l'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è già stata più volte prorogata.

Acquisizione dei dati dei questionari degli studi di settore.

Anche questa attività ha carattere transitorio, in quanto è destinata ad esaurirsi quando saranno stati approvati tutti gli studi di settore.

Rimborsi dell'ICI ai comuni.

Si tratta della particolare attività, limitata all'anno 1993, prevista dal decreto interministeriale del 24 settembre 1999.

Sgravi e rimborsi da contenzioso fino al 1992.

Si tratta degli sgravi che derivano da decisioni delle Commissioni tributarie e che, in considerazione del loro numero ridotto, possono essere più opportunamente gestite in modo unitario anziché suddivise tra gli uffici locali.

Ricezione della documentazione cartacea relativa alle predette attività.

Si tratta di:

richieste di crediti di imposta;

comunicazioni provenienti da Stati esteri;

richieste di rimborso di ritenute e crediti d'imposta sui dividenti corrisposti a residenti all'estero;

richieste di detrazione per ristrutturazioni edilizie;

questionari degli studi di settore.

Sono infine attribuite ad entrambi gli uffici, secondo un criterio di competenza territoriale, le seguenti ulteriori attività:

Ricezione delle dichiarazioni presentate alle banche e alle poste.

Per i contribuenti che non si avvalgono dei servizi telematici, la trasmissione delle dichiarazioni viene effettuata dalle banche e dalle poste. I predetti enti, dopo aver effettuato l'acquisizione dei dati, trasmettono i relativi supporti cartacei all'Agenzia. La loro archiviazione viene accentrata presso gli ex centri di servizio di Venezia e Pescara, che presentano spazi idonei.

Esecuzione dei controlli di qualità sulle dichiarazioni trasmesse da banche e poste.

I controlli sono previsti da apposite convenzioni. La loro gestione accentrata evita una laboriosa attività di fotocopiatura e consegna delle dichiarazioni alla società esterna attualmente incaricata dei predetti controlli (si tratta di decine di migliaia di fotocopie ogni anno). Ciascun centro operativo curerà i controlli sulle dichiarazioni che riceve.

Attività conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni relative agli anni di imposta fino al 1997 non ultimate dai centri di servizio che vengono di volta in volta soppressi;

resta ferma la possibilità, per il direttore regionale, di individuare l'ufficio competente in materia di rimborsi, come precisato al punto 1.3 del provvedimento.

Come già ricordato, il trasferimento ad altri uffici di queste attività a stralcio è previsto dall'art. 7, comma 2, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia.

Per disciplinare lo svolgimento delle attività assegnate alle nuove strutture dovranno essere emanate successive istruzioni operative. In particolare dovrà essere disciplinata la gestione del contenzioso conseguente alle attività a stralcio, in previsione del venir meno della procedura speciale prevista, per i sopprimendi centri di Servizio, dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 787 del 1980.

Centri di assistenza telefonica.

Il provvedimento istituisce, come strutture di livello dirigenziale, i centri di assistenza telefonica di Cagliari, Pescara, Roma, Torino, Venezia e Salerno. I primi cinque centri, che attualmente operano, come strutture di livello non dirigenziale, all'interno della direzione regionale del Lazio (Roma) e dei centri di servizio (gli altri quattro), assumono la nuova veste il 1° gennaio 2002. Il centro di assistenza telefonica di Salerno entrerà in funzione dopo la soppressione del centro di servizio di quella città.

I centri di assistenza telefonica dipendono dalle rispettive direzioni regionali ed operano sotto il coordinamento funzionale della Direzione centrale gestione tributi. L'elevazione al rango di struttura dirigenziale è motivata dalla delicatezza e dalla complessità delle funzioni affidate al responsabile del centro.

Tali funzioni vengono ulteriormente ampliate con il presente provvedimento, il quale prevede che i centri di assistenza, oltre alle attuali attribuzioni, forniscano anche ausilio, tecnico e normativo, sulle procedure di compilazione e invio telematico delle dichiarazioni e per l'applicazione dei parametri e degli studi di settore, nonché assistenza specialistica ad utenza qualificata. Si prevede inoltre la realizzazione, al loro interno, di centri multicanale (*contact center*), per diversificare le modalità di accesso al servizio e di risposta ai quesiti.

L'estensione dell'assistenza ai servizi telematici (attività che in parte viene già svolta dai *call center* anche in mancanza di un'attribuzione ufficiale) appare molto utile all'utenza, in quanto i quesiti possono essere risolti in maniera più puntuale se il consulente telefonico possiede, oltre alle conoscenze tecniche, anche quelle relative alla normativa tributaria.

Modifica all'organizzazione interna della Direzione centrale rapporti con enti esterni e della Direzione centrale amministrativa.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2002 viene modificata l'organizzazione interna della Direzione centrale rapporti con enti esterni, al fine di renderla più rispondente alle effettive esigenze della struttura ed ai suoi compiti istituzionali.

La modifica interviene dopo quasi un anno di operatività della struttura. In tale periodo è stato possibile verificare che la mole di adempimenti in materia di rapporti con i concessionari e gli intermediari rende onerosa e complessa l'attività dell'unico ufficio al quale sono oggi attribuite tali incombenze. Del resto, le regole che disciplinano il rapporto convenzionale con le due tipologie di soggetti sono diverse tra loro. È emersa dunque la necessità di sdoppiare l'attuale ufficio in due strutture distinte (ufficio rapporti con gli intermediari e ufficio rapporti con i concessionari), creando inoltre uno specifico settore che ne assicuri il coordinamento. All'ufficio rapporti con gli intermediari viene affidata la gestione dei compensi spettanti ad entrambe

le tipologie di soggetti convenzionati, al fine di mantenere concentrata in un'unica struttura l'analisi e la gestione dei meccanismi economico-finanziari che sovrintendono alla determinazione dei compensi stessi.

Nell'ambito del nuovo settore rapporti con gli intermediari e i concessionari viene inserito anche l'ufficio procedure esecutive, la cui attività presenta significative connessioni con l'ufficio rapporti con i concessionari.

Per quanto riguarda poi l'attuale settore servizi e convenzioni, esso viene a ricomprendere l'ufficio contratti di servizio ad enti, già dipendente dal settore stesso, e l'ufficio assistenza agli enti. Sono evidenti le esigenze di coordinamento delle due strutture, dal momento che gran parte delle attività della prima di esse (contratti) si concretizza in adempimenti della seconda (assistenza).

Al fine di ridurre al minimo l'impatto delle modifiche proposte in termini di aumento del numero delle posizioni dirigenziali, si prevede infine la riduzione — da tre a due — degli assistenti di direzione. Rimangono invariati e con le attuali attribuzioni, oltre all'ufficio del Direttore centrale, il settore giochi e l'Ispettorato per i concessionari e gli intermediari.

Un'altra modifica, sempre con decorrenza 1° gennaio 2002, riguarda la Direzione centrale amministrativa, all'interno della quale viene soppresso l'ufficio analisi comparative e programmazione, trasferendo le relative attribuzioni all'ufficio gare e contratti. Questo accorpamento consente di razionalizzare le attività oggi affidate a due strutture distinte, evitando possibili sovrapposizioni.

Riferimenti normativi dell'atto:

attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 68, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, commi 1 e 4).

Competenze delle strutture di vertice centrali e regionali e degli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate; organizzazione interna delle strutture di vertice centrali e regionali:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 3; art. 4; art. 5; art. 7, comma 2);

atto del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2001 e successive modificazioni.

Roma, 7 dicembre 2001

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

01A13845

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2001.

Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2001 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi. (Provvedimento n. 1995-G).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ed in particolare l'art. 123 in base al quale i contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, a carico delle imprese ed enti soggetti alle disposizioni del medesimo testo unico, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati sui premi depurati di un'aliquota per gli oneri di gestione determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive modificazioni ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed, in particolare, l'art. 2 che riguarda la pubblicità degli atti;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1758/G del 21 dicembre 2000, con il quale è stata fissata l'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati, escluse le tasse e le imposte, nell'esercizio 2000 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi;

Rilevato che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio 1999 delle imprese di assicurazione si evidenzia che nei rami danni e vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto è stata pari al 6,7%;

Ritenuta l'opportunità di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota del 7% prevista nell'anno precedente;

Ritenuta l'opportunità di determinare la medesima aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi da tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

Dispone:

I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico delle imprese soggette alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati, per l'esercizio 2002, su tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione e riassicurazione depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione, pari al 7% dei predetti premi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A13937

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 12 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare - Circoscrizione Napoli 2.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA CAMPANIA E LA CALABRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal Comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Napoli n. 750281 del 19 novembre 2001, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio;

Considerato che l'irregolare funzionamento del suddetto ufficio è da attribuirsi ad una assemblea sindacale indetta dalle OO. SS. CGIL, CISAL-INTESA e USAPI;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha prodotto l'irregolare funzionamento dell'ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Campania, con nota n. 439 del 5 novembre 2001, ha espresso parere favorevole all'emissione del relativo decreto;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, protocollo n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

giorno: 16 novembre 2001;

Regione: Campania - Agenzia del territorio ufficio provinciale di Napoli - servizio di pubblicità immobiliare - circoscrizione Napoli 2 - via S. Arcangelo a Baiano.

Napoli, 12 dicembre 2001

Il direttore compartimentale: AGRUSTI

01A14078

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2001, n. **40.**

Disposizioni in materia tributaria.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Rideterminazione della misura di tributi regionali

1. Per l'anno 2002 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è fissata nelle seguenti percentuali applicate agli scaglioni di reddito di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sue successive modificazioni:

a) fino a euro 10.329,14 - 1,2 %;

b) oltre euro 10.329,14 e fino a euro 15.493,71 - 1,3 %;

c) oltre euro 15.493,71 e fino a euro 30.987,41 - 1,4 %;

d) oltre euro 30.987,41 e fino a euro 69.721,68 - 1,4 %;

e) oltre euro 69.721,68 - 1,9 %.

2. Per le famiglie con disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa ai redditi complessivi fino a euro 30.987,41 è fissata nella percentuale dello 0,9.

3. Gli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale, di cui al capo I del titolo III del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentati del 10 per cento.

4. Gli aumenti di cui al comma 3 si applicano agli importi vigenti nell'anno 2001 ed hanno effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2002 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data.

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 dicembre 2001

Il presidente: GALAN

01A14087

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

CIRCOLARE 14 dicembre 2001, n. **174.**

Iscrizione alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2002/2003. Domande di ammissione agli esami per l'anno scolastico 2001/2002.

Ai direttori degli uffici scolastici regionali

Al sovrintendente scolastico per la provincia di Trento

Al sovrintendente scolastico per scuola in lingua italiana

All'intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca

All'intendente scolastico per la scuola in lingua ladina

Al sovrintendente agli studi per la regione Val d'Aosta

e, per conoscenza:

Ai Presidenti delle regioni

Ai Presidenti delle province

Ai sindaci dei comuni

ISCRIZIONE ALLE CLASSI PER L'ANNO SCOLASTICO 2002-2003

Nel confermare le indicazioni procedurali contenute nella circolare ministeriale n. 3 del 5 gennaio 2001, con le precisazioni di cui alla circolare ministeriale prot. n. 288 del 15 gennaio 2001 relative agli istituti comprensivi, si comunica che le iscrizioni alla scuola dell'infanzia e alle classi iniziali della scuola elementare, della scuola media e della scuola secondaria superiore vanno effettuate entro il 10 gennaio 2002.

Si precisa, peraltro, relativamente all'obbligo formativo ed al modello da utilizzare per la comunicazione delle scelte effettuate dagli studenti, che restano ferme le eventuali ulteriori informazioni che gli uffici scolastici regionali, d'intesa con i competenti uffici della regione o degli enti locali da essa delegati, vorranno impartire in materia, anche con riferimento allo stato di attuazione dei servizi per l'impiego.

Si confermano altresì i richiami alle disposizioni normative elencate nel paragrafo "altri adempimenti collegati alle iscrizioni", ivi comprese le circolari ministeriali n. 489 del 22 dicembre 1998 e n. 6 del 16 gennaio 1999, con le quali è stato fornito alle scuole un fac-simile di modulistica relativa alla iscrizioni.

Circa tale modulistica, si richiama l'attenzione sulla modifica apportate al modello D, con la quale viene chiarito che la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica ha effetto non solo per l'intero anno scolastico cui si riferisce, ma anche per i successivi anni di corso, nei casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, ferma restando la possibilità di modificare la scelta compiuta l'anno precedente.

Il suddetto termine del 10 gennaio deve intendersi riferito anche agli alunni che desiderino frequentare i corsi di scuola media a indirizzo musicale ricondotti ad ordinamento con decreto ministeriale del 6 agosto 1999. Le relative prove attitudinali dovranno essere attivate dai dirigenti scolastici della scuole medie interessate e svolgersi improrogabilmente dal 12 al 17 gennaio. Per gli alunni che non abbiano superato le prove attitudinali di cui sopra e desiderino iscriversi ad altra scuola media, il termine è fissato al 25 gennaio 2002.

Si comunica, altresì, che è fissato al 31 maggio 2002 il termine per l'iscrizione ai corsi per adulti finalizzati all'alfabetizzazione culturale, ai corsi di scuola media per adulti (150 ore), ai corsi per adulti presso gli istituti di istruzione secondaria superiore, nonché ai corsi aventi ad oggetto l'attuazione di progetti di sperimentazione finalizzati a favorire il rientro degli adulti nel sistema formativo. Il termine del 31 maggio non è applicabile, ovviamente, ai fini dell'ammissione ai corsi di carattere modulare, non rientranti nell'offerta formativa libera e non curricolare delle singole istituzioni scolastiche.

Si segnala ai direttori generali degli uffici scolastici regionali l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile al fine di dare la massima pubblicità alla necessità che le iscrizioni ai corsi di cui sopra avvengano entro il termine del 31 maggio.

Iscrizione agli esami del corrente anno scolastico 2001-2002

I termini di presentazione delle domande di ammissione agli esami sono i seguenti:

per i candidati esterni agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è già stato precisato, con circolare ministeriale 22 novembre 2000, n. 261, che il termine per la presentazione della relativa domanda era il 30 novembre 2001, come confermato dalla C.M. n. 164 del 2 dicembre 2001, con la quale, peraltro, è stata fatta riserva di dettare eventuali ulteriori disposizioni in relazione all'emanazione della legge finanziaria per l'anno 2002.

Eventuali domande tardive sono prese in considerazione dai direttori generali degli uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, sempre che pervengano entro il 31 gennaio 2002; limitatamente a coloro che cessano la frequenza dell'ultimo anno di corso dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo il predetto termine è differito al 20 marzo;

25 gennaio 2002, per candidati esterni agli esami di qualsiasi tipo, esclusi quelli di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore;

20 marzo 2002, per gli alunni interni che, cessando la frequenza delle lezioni prima del 15 marzo, intendono sostenere esami in qualità di candidati esterni.

Gli alunni interni dell'ultima classe, che non cessano la frequenza prima del 15 marzo, non devono presentare la domanda per sostenere l'esame conclusivo, fermo restando l'obbligo del pagamento della tassa d'esame da soddisfare prima del termine delle lezioni.

Devono, invece, produrre domanda di partecipazione agli esami, entro il 31 gennaio, gli alunni delle penultime classi che intendono sostanere l'esame di Stato con abbreviazione del corso di studi per merito o obblighi di leva.

Le scuole e gli istituti d'istruzione secondaria superiore statali, paritari, pareggiati e legalmente riconosciuti sono autorizzati ad accettare anticipatamente le domande per sostenere esami di idoneità all'ultimo e penultimo anno da parte dei candidati soggetti agli obblighi di leva frequentanti corsi di istruzione secondaria superiore che si svolgono in istituti privati con presa d'atto.

Roma, 14 dicembre 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Al Dirigente Scolastico

____
(denominazione della Scuola o Istituto)

_l_ sottoscritt_ ______________________________ ☐padre ☐madre ☐tutore
dell'alunn ____

CHIEDE

l'iscrizione dell_ stess_ alla classe ____ sede di__________________ per l'anno scolastico_______

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che
l'alunn_ ____
Cognome e nome Codice fiscale
è nat_ ______________________ il ______________________

è cittadino ☐ italiano ☐ altro (indicare quale) ______________________

è residente a ________________ (Prov. ___) in Via/Piazza ________________
telefono. __________________
proviene dalla scuola ______________________________ ove ha
frequentato la classe _________ /o ha conseguito il diploma ______________________
con giudizio di ________________ lingua straniera studiata______________________
che la propria famiglia convivente è composta da:

Cognome e nome	luogo e data di nascita	parentela

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie ☐ si ☐ no
- il reddito imponibile (rilevabile dall'ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di Lire ______________________. *(Dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire dell'esonero delle tasse scolastiche o di altre agevolazioni previste).*

Data ______________________ ______________________
Firma di autocertificazione (Leggi 15/98 127/97 131/98) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all'impiegato della scuola

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Legge 31.12.1996, n. 675 "Tutela della privacy" - art. 27).

Data ______________________ Firma ______________________

ALLEGATO MOD. *A*

SCELTA OPPORTUNITÀ FORMATIVE

SCUOLA MATERNA E SCUOLA ELEMENTARE

ALUNNO____

Il sottoscritto, sulla base delle opportunità educative offerte della scuola, consapevole dei vincoli organizzativi esistenti che non permettono l'accettazione piena di tutte le richieste e dei criteri fissati dal Consiglio di Circolo, chiede che _l_ propri_ figli_ possa, in ordine preferenziale essere assegnato a classi con la organizzazione o le caratteristiche di seguito indicate.

Esprime le seguenti preferenze

Materne	Turno normale con refezione (40 ore)	si	no
	Turno antimeridiano senza refezione	si	no
	Prolungamento per rappresentate necessità	entrata ore _____	uscita ore _______
Elementari	Tempo modulare	si	no
	Tempo pieno (40 Ore)	si	no
	Uso del servizio trasporto scolastico	si	no

☐ altro
____

☐ altro
____

Data ____________________ Firma del genitore ________________

ALLEGATO MOD. *B*

SCELTA OPPORTUNITÀ FORMATIVE

SCUOLA MEDIA

ALUNNO ____

Il sottoscritto, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevole dei vincoli organizzativi esistenti che non permettono l'accettazione piena di tutte le richieste e dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto, chiede che _l_ propri_ figli_ possa, in ordine preferenziale essere assegnato a classi con la organizzazione e le caratteristiche di seguito indicate.

☐ Tempo normale ☐ Tempo prolungato ☐ Tempo potenziato

Lingua straniera: 1) ______________________________
2) ______________________________
3) ______________________________

Sperimentazioni: 1) ______________________________
2) ______________________________
3) ______________________________

Altre offerte formative: 1) ______________________________
2) ______________________________

☐ Mensa ☐ Uso del servizio trasporti scolastici

Data ________________________ Firma del genitore ____________________

ALLEGATO MOD. *C*

SCELTA OPPORTUNITÀ FORMATIVE

SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

ALUNNO ____

Il sottoscritto, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevole dei vincoli organizzativi esistenti che non permettono l'accettazione piena di tutte le richieste e dei criteri fissati dal Consiglio di istituto, chiede che _l_ propri_ figli_ possa, in ordine preferenziale essere assegnato a classi con la organizzazione/caratteristica di seguito indicate.

Indirizzi: 1) ____
2) ____
3) ____

Sperimentazioni: 1) ____
2)____
3)____

Lingua straniera: 1)____
2)____
3)____

Altre offerte formative 1)____

Qualora la presente richiesta non possa essere accolta per insufficiente disponibilità di posti, _l_ sottoscritt_ indica, in ordine di preferenza, i seguenti Istituti (o indirizzi) ai quali desidera che _l_ propri_ figli_ venga subordinatamente ammess_:

1) ____
2) ____

Data ______________________________ Firma del genitore ____________________

ALLEGATO MOD. *D*

Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per l'anno scolastico ....

ALUNNO ____

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all'accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2) il présente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

- Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica ☐
- Scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica ☐

(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Firma:
(*) Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie (se minorenni)
(*) Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto secondario superiore)

____

(*) Cancellare la voce che non si utilizza

Data, ____________________
Scuola........ Classe............. Sezione..............

____

Art. 9 n.. 2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1884, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929:
"La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione".

ALLEGATO MOD. *E*

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

ALUNNO ______________________________

La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce.

A) ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE ☐

B) ATTIVITA' DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE ☐

C) LIBERA ATTIVITA' DI STUDIO E/O DI RICERCA SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE ☐

D) USCITA DALLA SCUOLA ☐

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Firma:
(*) Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie (se minorenni)
(*) Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto di istruzione secondaria di secondo grado):

____

____

(*) Controfirma del genitore dell'alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di secondo grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alle modalità di uscita dell'alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991.

(*) Cancellare le voci che non si utilizzano.

Data, ______________________

01A13844

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Modificazioni allo statuto del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro - «Cons. coop.», in Forlì

Con decreto interministeriale del 10 dicembre 2001 emanato dal Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vengono approvate le modificazioni agli articoli 1, 4, 7, 8, 9, 13, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 39, e 41 dello statuto sociale del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro - Cons. coop., con sede in Forlì, approvato su decreto interministeriale del 30 gennaio 1996.

01A13916

Modificazioni allo statuto del consorzio «Roma» Consorzio nazionale fra cooperative di produzione e lavoro, in Roma

Con decreto interministeriale del 10 dicembre 2001 emanato dal Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vengono approvate le modificazioni agli articoli 2, 3, 6, 7, 12, 13, 15, 27 e 31 dello statuto sociale del consorzio «Roma» Consorzio nazionale fra cooperative di produzione e lavoro, con sede in Roma, approvato su decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1968, n. 1541.

01A13917

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Istruzioni in materia di statistiche di bilancia dei pagamenti. Changeover valute UEM-euro, criteri di applicazione della soglia di esenzione delle segnalazioni di matrice valutaria e di comunicazione valutaria statistica. (Istruzioni UIC RV n. 2001/3 del 21 dicembre 2001).

A seguito del passaggio all'euro dal 1° gennaio 2002 si comunicano gli adeguamenti necessari per le segnalazioni statistiche. Con l'occasione si forniscono chiarimenti in ordine ai criteri di applicazione della «nuova soglia di esenzione», stabilita con istruzioni UIC RV n. 2001/2 del 16 ottobre 2001.

1. Changeover valute UEM-Euro.

1.*a)* Segnalazione di CVS.

Dal 1° gennaio 2002, per le segnalazioni canalizzate, cesseranno di validità tutte le valute UEM, inclusa la lira italiana.

Per le segnalazioni dei regolamenti decanalizzati, la lira italiana e le altre valute UEM avranno validità fino al 28 febbraio 2002.

Gli importi relativi al fatturato, fatturato all'export e acquisti all'estero potranno essere espressi in lire fintantoché il relativo bilancio di riferimento sia espresso in lire.

Nei seguiti statistici di operazioni espresse in una delle valute UEM cessate, quando richiesto da esigenze relative alla gestione informatica delle segnalazioni, le valute e i valori delle operazioni potranno essere convertiti in euro.

Tutte le controvalutazioni previste nelle segnalazioni statistiche, a partire dal mese di riferimento gennaio 2002, dovranno essere effettuate in euro.

1.*b)* Segnalazioni di matrice valutaria.

Dal 1° gennaio 2002 cesseranno di validità tutte le valute UEM, inclusa la lira italiana; eventuali regolamenti espressi in divise dei Paesi aderenti all'UEM (banconote o mezzi di pagamento) dovranno essere segnalati nel controvalore in euro.

A far tempo dalla stessa data, allo scopo di monitorare i flussi di banconote in euro tra l'Italia e i Paesi non aderenti all'UEM, viene istituita la causale «Trasferimenti di banconote in euro» - codice 308.

Con riferimento al contenuto della colonna «divisa» dello schema, il valore 1 (euro) identificherà esclusivamente rapporti in euro. Il valore 2 continuerà ad identificare i rapporti nelle valute «out».

2. Criteri di applicazione della soglia di esenzione.

La soglia di esenzione si applica ai regolamenti in qualsiasi valuta con provenienza/destinazione qualsiasi Paese.

Con riferimento solo alle segnalazioni di matrice valutaria:

la soglia di esenzione non si applica alle segnalazioni riguardanti le seguenti tipologie di operazioni bancarie per le quali non è richiesta l'indicazione di una specifica causale valutaria riferita all'operazione economica sottostante:

a) movimenti su conti di non residenti e conti all'estero della segnalante effettuati tramite «Target» o «Eba»;

b) movimenti di «Target» ed «Eba» per conto di altre banche residenti;

c) «girofondi» tra banche residenti;

d) segnalazioni di «Cassa Valute».

è abolita la causale 101. La causale 104 viene ridenominata «Regolamento per merci»;

la causale 7010 «Regolamenti di valore inferiore a 12.500 euro» dovrà essere attivata nelle sottovoci 54 e 78 delle forme tecniche della matrice valutaria.

Operazioni canalizzate.

La soglia dei 12.500 euro va riferita all'importo del singolo atto di regolamento. Pertanto, in presenza di un unico atto di regolamento (bonifico) di importo uguale o superiore alla soglia, che raggruppi pagamenti riferiti ad operazioni diverse (mercantili, non mercantili, finanziarie), vale quanto segue:

matrice valutaria: deve essere segnalata la causale delle singole operazioni cui il regolamento si riferisce anche se tali operazioni, singolarmente considerate, siano di valore inferiore alla soglia citata;

La segnalazione di bonifici bancari di importo inferiore a 12.500 euro, rientranti in «accordi» di gestione massiva ed automatizzata, dovrà essere resa, con causale 7010, dalla banca che cura il regolamento anziché dalla banca controparte dell'operatore residente. Il successivo giro a quest'ultima è considerato regolamento interno.

comunicazione valutaria statistica: deve essere segnalata la causale delle singole operazioni cui il regolamento si riferisce solo se il valore di tali operazioni, singolarmente considerate e dopo aver applicato il principio di omogeneità (come definito al § 3 delle istruzioni UIC RV n. 1998/1), siano uguali o superiori alla soglia.

In ogni caso, per facilitare la gestione informatica delle segnalazioni, è libera scelta della banca produrre segnalazioni di matrice valutaria e di CVS anche per importi inferiori alla soglia.

Operazioni decanalizzate (CVS).

In presenza di regolamento effettuato con mezzi di pagamento (assegni e/o banconote) il singolo atto si riferisce alla somma dei mezzi di pagamento consegnati per la stessa operazione nello stesso periodo di riferimento.

La segnalazione di CVS è dovuta solo se tale singolo atto di regolamento sia uguale o superiore alla soglia dei 12.500 euro. Anche in questa ipotesi è applicabile il principio di omogeneità.

Fasi doganali delle operazioni mercantili (CVS).

Atteso che la nuova soglia di esenzione deve essere riferita non più al valore del contratto ma unicamente al valore dell'atto di regolamento o doganale, dovranno formare oggetto di segnalazione decanalizzata anche le fasi doganali di valore uguale o superiore a 12.500 euro che prevedano regolamenti, anticipati e/o posticipati entro 60 giorni, di valore inferiore alla soglia.

Conseguentemente la fase doganale, di valore uguale o superiore alla soglia, di un'operazione mercantile:

regolata per l'intero ammontare con rate (anticipate, contestuali o posticipate) che non superano la soglia, dovrà essere segnalata all'atto dell'operazione doganale (come definita al § 3 delle istruzioni UIC RV 1998/1 del 27 febbraio 1998).

regolata con una rata o più rate di valore uguale o superiore a 12.500 euro, previste oltre 60 giorni dallo sdoganamento, dovrà essere segnalata all'atto dell'operazione doganale ed ogni successivo regolamento uguale o superiore alla soglia sarà segnalato come seguito statistico;

regolata con almeno una rata (non necessariamente la prima) di valore uguale o superiore a 12.500 euro, anticipata o posticipata con scadenza prevista entro 60 giorni dalla data dell'operazione doganale, dovrà essere segnalata al momento del regolamento di tale rata.

Operazioni finanziarie il cui regolamento comprenda quote inferiori alla soglia riferite a dietimi (per i valori mobiliari) o interessi (per i prestiti) (CVS).

Per le operazioni finanziarie con regolamento uguale o superiore a 12.500 euro, che comprenda una quota di valore inferiore alla soglia, riferita a dietimi (operazioni su valori mobiliari) o interessi (per es.: rimborsi di prestiti), la segnalazione potrà essere resa per l'intero valore del regolamento distinguendo tale quota nell'apposito riquadro «di cui interessi e/o reddito» del modulo t06 associato al t04. Ovviamente, in questi casi, resta la possibilità di segnalare l'importo inferiore alla soglia (interessi, dietimi ecc.) con la pertinente causale, utilizzando il modulo t03 della CVS.

Operazioni in «compensazione» (CVS).

Nessuna innovazione riguarda le segnalazioni delle operazioni regolate in compensazione se non il solo adeguamento del valore, riferito alla soglia.

01A14079

ENAV S.P.A.

Comunicazione delle condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta e condizioni di pagamento applicabili dal 1º gennaio 2000.

A seguito dell'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza alla navigazione aerea (Eurocontrol) ed al relativo accordo multilaterale per i canoni di rotta, autorizzata con legge 20 dicembre 1995, n. 575, si comunicano di seguito le condizioni di applicazione e di pagamento delle tariffe per i servizi forniti al traffico aereo in rotta in vigore dal 1º gennaio 2002, stabilite dall'Ufficio centrale dei canoni di rotta (CRCO) dell'organizzazione Eurocontrol secondo le procedure internazionalmente definite.

Il testo integrale delle istruzioni per gli utenti è disponibile presso la sede centrale dell'Enav S.p.a. - Gestione clienti - via Salaria, 716 - 00138 Roma (tel. 06/8166535 - fax 06/8166306).

ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA EUROCONTROL

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DEI CANONI DI ROTTA

Art. 1.

1. Viene percepito un canone per ciascun volo effettuato da un aeromobile secondo le regole del volo strumentale (volo IFR), in conformità con le procedure formulate in applicazione degli standard e delle pratiche raccomandate dall'organizzazione dell'Aviazione civile internazionale, nello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza degli Stati contraenti, come elencate nell'allegato 1. Inoltre, nelle regioni di informazione di volo di propria competenza, uno Stato contraente può decidere che venga percepito un canone per qualsiasi volo effettuato secondo le regole del volo a vista (volo VFR). I voli effettuati in parte secondo le regole del volo a vista ed in parte secondo le regole del volo strumentale (voli misti VFR/IFR) nelle regioni di informazione di volo di competenza di un determinato Stato contraente sono soggetti, per l'intera distanza percorsa all'interno delle menzionate regioni di informazione di volo, al canone percepito in detto Stato per i voli IFR.

2. Il canone costituisce la remunerazione dei costi sostenuti dagli Stati contraenti in relazione alle installazioni ed ai servizi di navigazione aerea in rotta, all'esercizio del sistema dei canoni di rotta, oltre che dei costi sostenuti da Eurocontrol per la gestione del sistema.

3. I canoni generati nello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza di uno Stato contraente possono essere soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA). Eurocontrol può, in tal caso, percepire l'imposta menzionata alle condizioni e secondo le modalità convenute con lo Stato in questione.

4. La persona cui il canone è imputato è l'operatore dell'aeromobile al momento in cui il volo ha avuto luogo. Nel caso l'identità dell'operatore non fosse conosciuta, è considerato come tale il proprietario dell'aeromobile, fintanto che questi non abbia dimostrato chi sia l'operatore.

Art. 2.

Per ogni volo che accede allo spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza di più Stati contraenti viene percepito un unico canone (R), pari alla somma dei canoni generati dal volo stesso nello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza di ciascuno Stato contraente:

$$R = \sum_{n} r_i$$

Il canone individuale (r_i) per i voli all'interno dello spazio aereo di competenza di uno Stato contraente è calcolato in conformità con le disposizioni dell'art. 3.

Art. 3.

Il canone per un volo che ha luogo nello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza di un determinato Stato contraente (i) è calcolato secondo la formula:

$$r_i = t_i \times N_i$$

nella quale (r_i) è il canone, (t_i) è il coefficiente unitario di tariffazione e (N_i) è il numero di unità di servizio corrispondenti a tale volo. I coefficienti unitari possono, se del caso, essere fissati separatamente per i voli VFR ed IFR.

Art. 4.

Per un dato volo, il numero di unità di servizio designato da (N_i) e citato nel precedente articolo viene ottenuto per mezzo della formula seguente:

$$N_i = d_i \times p$$

laddove (d_i) è il coefficiente di distanza corrispondente allo spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza dello Stato contraente (i) e (p) è il coefficiente di peso dell'aeromobile interessato.

Art. 5.

1. Il coefficiente di distanza (d_i) è ottenuto dividendo per cento il numero che rappresenta la distanza ortodromica espressa in chilometri fra:

l'aerodromo di partenza situato all'interno dello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza dello Stato contraente (i) ovvero il punto di ingresso entro detto spazio e l'aerodromo di prima destinazione situato all'interno dello spazio aereo menzionato, ovvero il punto di uscita da detto spazio.

I punti di ingresso e di uscita sono costituiti dai punti in cui la rotta riportata sul piano di volo attraversa i limiti laterali del detto spazio aereo. Il piano di volo tiene conto di tutti i cambiamenti apportati dall'operatore al piano di volo inizialmente depositato così come di tutti i cambiamenti approvati dall'operatore conseguenti all'applicazione di misure di gestione dei flussi di traffico aereo.

2. Tuttavia, per i voli che terminano nell'aerodromo di partenza dell'aeromobile e nel corso dei quali non ha avuto luogo alcun atterraggio intermedio (voli circolari), e per i quali il punto più distante dall'aerodromo si trova in una regione di informazione di volo dello Stato contraente (i), il coefficiente di distanza (d_i) è ottenuto dividendo per cento il numero che rappresenta la distanza ortodromica espressa in chilometri fra:

l'aerodromo situato all'interno dello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza dello Stato contraente (i) ovvero il punto di ingresso entro detto spazio e il punto più distante dall'aerodromo più il numero che rappresenta la distanza ortodromica espressa in chilometri fra:

il punto più distante dall'aerodromo e l'aerodromo situato all'interno dello spazio aereo menzionato, ovvero il punto di uscita da detto spazio.

3. La distanza da prendere in considerazione verrà determinata sottraendo venti chilometri per ogni decollo e per ogni atterraggio effettuato sul territorio di uno Stato contraente.

Art. 6.

1. Il coefficiente di peso è pari alla radice quadrata del quoziente che si ottiene dividendo per cinquanta il numero delle tonnellate metriche del peso massimo certificato al decollo dell'aeromobile, quale appare sul certificato di navigabilità, sul manuale di volo o su qualche altro documento ufficiale, come segue:

$$p = \sqrt{\frac{\text{peso massimo al decollo}}{50}}$$

Quando il peso massimo certificato al decollo dell'aeromobile non è noto agli organismi responsabili della riscossione dei canoni, il coefficiente di peso viene stabilito sulla base del peso dell'aeromobile più pesante e dello stesso tipo di cui sia nota l'esistenza.

2. Quando per uno stesso aeromobile esistono più pesi massimi certificati al decollo, il fattore peso è stabilito in base al più elevato peso massimo al decollo autorizzato per tale aeromobile dal suo Stato d'immatricolazione.

3. Quando, tuttavia, un operatore ha dichiarato agli organismi responsabili della riscossione dei canoni di disporre di più aeromobili corrispondenti a diverse versioni dello stesso tipo, il coefficiente di peso per ciascun aeromobile di tale tipo utilizzato dall'operatore in questione viene determinato sulla base della media dei pesi massimi al decollo di tutti i suoi aeromobili dello stesso tipo. Il calcolo di tale coefficiente, per tipo di aeromobile e per operatore, viene effettuato almeno una volta all'anno.

4. Per il calcolo del canone, il coefficiente di peso è espresso da un numero a due decimali.

Art. 7.

1. Il coefficiente unitario di tariffazione è stabilito in euro.

2. Salvo decisione contraria di uno Stato contraente, il coefficiente unitario di tariffazione viene ricalcolato mensilmente applicando il tasso di cambio medio mensile tra l'euro e la moneta nazionale per il mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto luogo

il volo. Il tasso di cambio applicato è la media mensile dei «tassi incrociati alla chiusura», calcolato da Reuters sulla base del tasso BID giornaliero.

Art. 8.

1. Sono esentati dal pagamento del canone i seguenti voli:

a) voli misti VFR/IFR, solamente nello spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza dello Stato o degli Stati contraenti, dove sono effettuati esclusivamente in VFR e non viene percepito un canone per i voli VFR;

b) voli effettuati da aeromobili il cui peso massimo autorizzato al decollo è inferiore a due tonnellate metriche;

c) voli effettuati esclusivamente per il trasporto di Sovrani regnanti e loro parenti stretti, di Capi di Stato e di Governo, nonché di Ministri in missione ufficiale; questi voli dovranno, in ogni caso, essere comprovati con indicazione del carattere speciale del volo sul piano di volo;

d) i voli di ricerca e soccorso autorizzati da un organismo SAR competente.

2. Inoltre, per ciò che concerne le regioni di informazione di volo di propria competenza, uno Stato contraente può decidere di esentare dal pagamento del canone:

a) i voli militari di qualsiasi Stato;

b) i voli di addestramento effettuati esclusivamente allo scopo di ottenere un brevetto di pilota o una qualificazione per il personale di condotta, quando ne è fatta menzione specifica nel piano di volo; tali voli devono essere effettuati unicamente entro lo spazio aereo dello Stato interessato; non devono comportare trasporto di passeggeri e/o merci, né posizionamento o trasferimento di aeromobili;

c) i voli effettuati esclusivamente al fine di controllare o collaudare le apparecchiature utilizzate o da utilizzarsi come aiuti al suolo per la navigazione aerea, eccetto i voli di posizionamento effettuati dagli aeromobili in questione;

d) i voli che terminano nell'aerodromo di partenza dell'aeromobile e nel corso dei quali non ha avuto luogo alcun atterraggio intermedio (voli circolari).

Art. 9.

Il canone è pagabile presso la sede centrale di Eurocontrol, in conformità con le condizioni di pagamento esposte nell'allegato 2. La divisa di contabilizzazione utilizzata è l'euro.

Art. 10.

Le condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta e i coefficienti unitari sono pubblicati dagli Stati contraenti.

ALLEGATO 1

REGIONI DI INFORMAZIONE DI VOLO

STATI CONTRAENTI

Repubblica Federale di Germania

Regione superiore di informazione di volo Berlino.

Regione superiore di informazione di volo Hannover.

Regione superiore di informazione di volo Reno.

Regione di informazione di volo Brema.

Regione di informazione di volo Düsseldorf.

Regione di informazione di volo Francoforte.

Regione di informazione di volo Monaco.

Regione di informazione di volo Berlino.

Repubblica d'Austria

Regione di informazione di volo Vienna.

Regno del Belgio - Granducato di Lussemburgo

Regione superiore di informazione di volo Bruxelles.

Regione di informazione di volo Bruxelles.

Repubblica di Bulgaria

Regione di informazione di volo Sofia.

Regione di informazione di volo Varna.

Repubblica di Cipro

Regione di informazione di volo Nicosia.

Repubblica di Croazia

Regione di informazione di volo Zagabria.

Regione superiore di informazione di volo Zagabria.

Regno di Danimarca

Regione di informazione di volo Copenaghen.

Regno di Spagna

Regione superiore di informazione di volo Madrid.

Regione di informazione di volo Madrid.

Regione superiore di informazione di volo Barcellona.

Regione di informazione di volo Barcellona.

Regione superiore di informazione di volo Isole Canarie.

Regione di informazione di volo Isole Canarie.

Repubblica francese

Regione superiore di informazione di volo Francia.

Regione di informazione di volo Parigi.

Regione di informazione di volo Brest.

Regione di informazione di volo Bordeaux.

Regione di informazione di volo Marsiglia.

Regione di informazione di volo Reims.

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Regione superiore di informazione di volo Scottish.

Regione di informazione di volo Scottish.

Regione superiore di informazione di volo Londra.

Regione di informazione di volo Londra.

Repubblica ellenica

Regione superiore di informazione di volo Atene.

Regione di informazione di volo Atene.

Repubblica d'Ungheria

Regione di informazione di volo Budapest.

Irlanda

Regione superiore di informazione di volo Shannon.

Regione di informazione di volo Shannon.

Regione di transizione oceanica di Shannon, delimitata dalle seguenti coordinate: 51° Nord 15° Ovest, 51° Nord 8° Ovest, 48° 30[1] Nord 8° Ovest, 49° Nord 15° Ovest, 51° Nord 15 Ovest a FL55 e al di sopra.

Repubblica italiana

Regione superiore di informazione di volo Milano.

Regione di informazione di volo Milano.

Regione superiore di informazione di volo Roma.

Regione di informazione di volo Roma.

Regione superiore di informazione di volo Brindisi.

Regione di informazione di volo Brindisi.

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Regione di informazione di volo Skopje.

Repubblica di Malta

Regione di informazione di volo Malta

Repubblica moldova

Regione d'informazione di volo Chisinau.

Principato di Monaco

p.m.

(Regione di informazione di volo Marsiglia).

Regno di Norvegia

Regione superiore di informazione di volo Oslo.

Regione superiore di informazione di volo Stavanger.

Regione superiore di informazione di volo Trondheim.

Regione superiore di informazione di volo Bodø.

Regione di informazione di volo Oslo.

Regione di informazione di volo Stavanger.

Regione di informazione di volo Trondheim.

Regione di informazione di volo Bodø.

Regione oceanica di informazione di volo Bodø.

Regno dei Paesi Bassi

Regione di informazione di volo Amsterdam.

Repubblica portoghese

Regione superiore di informazione di volo Lisbona.

Regione di informazione di volo Lisbona.

Regione di informazione di volo Santa Maria.

Romania

Regione di informazione di volo Bucarest.

Repubblica slovacca

Regione di informazione di volo Bratislava.

Repubblica slovena

Regione di informazione di volo Lubiana.

Regno di Svezia

Regione superiore di informazione di volo Malmö.

Regione superiore di informazione di volo Stoccolma.

Regione superiore di informazione di volo Sundsvall.

Regione di informazione di volo Malmö.

Regione di informazione di volo Stoccolma.

Regione di informazione di volo Sundsvall.

Confederazione elvetica

Regione superiore di informazione di volo Svizzera.

Regione di informazione di volo Svizzera.

Repubblica ceca

Regione di informazione di volo Praga.

Repubblica di Turchia

Regione di informazione di volo Ankara.

Regione di informazione di volo Istanbul.

ALLEGATO 2

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Clausola 1

1. Gli importi fatturati sono pagabili presso la sede centrale di Eurocontrol a Bruxelles.

2. Eurocontrol considera tuttavia come liberatori i pagamenti effettuati sui conti aperti a suo nome presso istituti bancari designati dagli organismi competenti del sistema dei canoni di rotta negli Stati contraenti o in altri Stati.

3. L'importo del canone è dovuto alla data in cui il volo ha avuto luogo. Il pagamento deve essere effettuato entro i trenta giorni successivi alla data di fatturazione. La data di valuta limite entro cui Eurocontrol deve ricevere il pagamento è indicata nella fattura.

Clausola 2

1. Ad eccezione del caso previsto al paragrafo 2 della presente clausola, l'importo del canone deve essere saldato in euro.

2. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato presso un istituto bancario designato, situato in uno Stato contraente, gli utenti residenti in tale Stato possono saldare l'importo dei canoni nella moneta nazionale convertibile dello Stato stesso.

3. Se l'utente si avvale della facoltà prevista al paragrafo precedente, la conversione in moneta nazionale dell'importo in euro si effettua al tasso di cambio giornaliero della data di valuta e del luogo di pagamento utilizzato per le transazioni commerciali.

Clausola 3

Il pagamento si considererà ricevuto da parte di Eurocontrol alla data di valuta in cui l'importo dovuto è accreditato su un conto bancario indicato da Eurocontrol. La data di valuta è quella alla quale Eurocontrol può utilizzare i fondi.

Clausola 4

1. I pagamenti devono essere accompagnati dall'indicazione dei riferimenti, delle date e degli importi in euro delle fatture saldate e delle note di accredito in deduzione. La necessità di indicare in euro l'importo delle fatture vale anche per gli utenti che si avvalgono della possibilità di pagare in moneta nazionale.

2. Quando un pagamento non è accompagnato dalle indicazioni previste al paragrafo precedente al fine di poterlo attribuire ad una o più fatture specifiche, Eurocontrol può destinare il pagamento:

in primo luogo agli interessi, e successivamente

alle fatture più vecchie non pagate.

CLAUSOLA 5

1. Tutti i reclami relativi alle fatture devono essere indirizzati ad Eurocontrol per iscritto o tramite mezzo elettronico precedentemente approvato da Eurocontrol. La data limite entro la quale i reclami devono pervenire ad Eurocontrol, fissata in sessanta giorni a partire dalla data della fattura, è indicata sulla fattura.

2. La data di deposito dei reclami è la data in cui Eurocontrol li riceve.

3. I reclami, il cui oggetto deve essere chiaramente precisato, devono essere accompagnati da una esposizione dei motivi e dai riscontri documentali appropriati.

4. L'avanzare un reclamo non autorizza l'utente a portare in deduzione dalla fattura in questione l'ammontare contestato, a meno che non ne venga autorizzato da Eurocontrol.

5. Se Eurocontrol ed un utente sono mutuamente debitori e creditori, nessun pagamento compensativo può essere effettuato senza la preventiva autorizzazione di Eurocontrol.

Clausola 6

1. Tutti i canoni che non sono stati saldati entro la data limite di pagamento prevista vengono maggiorati di un interesse ad un tasso deciso dagli organismi competenti e pubblicato dagli Stati contraenti conformemente alle disposizioni dell'art. 10 delle condizioni di applicazione. Tale interesse, detto interesse di ritardato pagamento, è un interesse semplice, calcolato giorno per giorno sull'ammontare dovuto non pagato.

2. Tale interesse è calcolato e fatturato in euro.

Clausola 7

Laddove un debitore non ha saldato la somma dovuta, possono essere intraprese misure per un recupero forzato.

01A13768

Comunicazione dei coefficienti unitari di tariffazione e degli interessi sui ritardati pagamenti applicabili dal 1° gennaio 2002. (Allegato n. 1).

A seguito dell'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza alla navigazione aerea (Eurocontrol) ed al relativo accordo multilaterale per i canoni di rotta, autorizzata con legge 20 dicembre 1995, n. 575, si comunicano, nella allegata tabella, i coefficienti unitari di tariffazione, applicabili dal 1° gennaio 2002, dall'Ufficio centrale dei canoni di rotta (CRCO) dell'organizzazione Eurocontrol, per l'imputazione e la riscossione, secondo le modalità da questo previste, delle tariffe di rotta nazionali ed internazionali.

Il rateo interesse, sui ritardati pagamenti ad Eurocontrol delle tariffe di rotta applicabile dal 1° gennaio 2002, è del 9,25% per anno.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 575/1995 citata, alle suddette tariffe continuano ad applicarsi le esenzioni stabilite dai competenti organismi della predetta organizzazione Eurocontrol, comprensive degli aeromobili di Stato, di cui alle pertinenti definizioni del codice della navigazione.

Il testo integrale delle istruzioni per gli utenti è disponibile presso la sede centrale dell'Enav S.p.a. - Gestione Clienti - via Salaria, 716 - 00138 Roma (tel. 06/8166535 - fax 06/8166306).

ALLEGATO

COEFFICIENTI UNITARI DI TARIFFAZIONE APPLICABILI DAL 1° GENNAIO 2002

Stato	Coefficiente unitario €	Tasso di cambio applicato 1 € =
Belgio/Lussemburgo	66,91	-/-
Germania	68,03	-/-
Francia	52,42	-/-
Regno Unito	84,69	0,62250 GBP
Paesi Bassi	53,09	-/-
Irlanda	19,67	-/-
Svizzera	78,40	1,48998 CHF
Portogallo - Lisbona	40,46	-/-
Austria	65,57	-/-
Spagna - Continentale	49,20	-/-
Spagna - Canarie	50,22	-/-
Portogallo - Santa Maria	12,78	-/-
Grecia	37,07	-/-
Turchia	30,10	-/-
Malta	40,37	0,406057 MTL
Italia	56,47	-/-
Cipro	19,61	0,573950 CYP
Ungheria	29,58	255,715 HUF
Norvegia	54,50	7,98746 NOK
Danimarca	52,21	7,44208 DKK
Slovenia	59,69	219,543 SIT
Romania	42,52	-/-
Repubblica Ceca	35,99	34,1465 CZK
Svezia	47,69	9,67800 SEK
Repubblica Slovacca	58,32	43,5068 SKK
Croazia	43,47	7,47969 HRK
Bulgaria	55,29	-/-
Fyrom	53,11	60,9400 MKD
Repubblica di Moldavia	45,14	11,7155 MDL
Finlandia	38,68	-/-

-/- Tasso di cambio applicato in parità fissa.

01A13756-bis

Comunicazione dei coefficienti unitari di tariffazione e degli interessi sui ritardati pagamenti applicabili dal 1° aprile 2002. (Allegato n. 2).

A seguito dell'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza alla navigazione aerea (Eurocontrol) ed al relativo accordo multilaterale per i canoni di rotta, autorizzata con legge 20 dicembre 1995, n. 575, si comunicano, nella allegata tabella, i coefficienti unitari di tariffazione, applicabili dal 1° aprile 2002, dall'Ufficio centrale dei canoni di rotta (CRCO) dell'organizzazione Eurocontrol, per l'imputazione e la riscossione, secondo le modalità da questo previste, delle tariffe di rotta nazionali ed internazionali.

Il rateo interesse, sui ritardati pagamenti ad Eurocontrol delle tariffe di rotta applicabile dal 1° aprile 2002, è del 9,25% per anno.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 575/1995 citata, alle suddette tariffe continuano ad applicarsi le esenzioni stabilite dai competenti organismi della predetta organizzazione Eurocontrol, comprensive degli aeromobili di Stato, di cui alle pertinenti definizioni del codice della navigazione.

Il testo integrale delle istruzioni per gli utenti è disponibile presso la sede centrale dell'Enav S.p.a. - Gestione Clienti - via Salaria, 716 - 00138 Roma (tel. 06/8166535 - fax 06/8166306).

ALLEGATO

COEFFICIENTI UNITARI DI TARIFFAZIONE APPLICABILI DAL 1° APRILE 2002

Stato	Coefficiente unitario €	Tasso di cambio applicato 1 € =
Belgio/Lussemburgo	90,47	-/-
Germania	77,22	-/-
Francia	59,91	-/-
Regno Unito	85,14	0,62250 GBP
Paesi Bassi	59,81	-/–
Irlanda	22,15	-/-
Svizzera	86,50	1,48998 CHF
Portogallo - Lisbona	57,41	-/-
Austria	70,82	-/-
Spagna - Continentale	62,20	-/-
Spagna - Canarie	62,55	-/-
Portogallo - Santa Maria	23,67	-/-
Grecia	38,76	-/-
Turchia	30,11	-/-
Malta	40,38	0,406057 MTL
Italia	58,57	-/-
Cipro	26,44	0,573950 CYP
Ungheria	35,95	255,715 HUF
Norvegia	60,89	7,98746 NOK
Danimarca	54,28	7,44208 DKK
Slovenia	61,85	219,543 SIT
Romania	47,06	-/-
Repubblica Ceca	36,00	34,1465 CZK
Svezia	57,76	9,67800 SEK
Repubblica Slovacca	59,39	43,5068 SKK
Croazia	43,48	7,47969 HRK
Bulgaria	55,30	-/-
Fyrom	58,54	60,9400 MKD
Repubblica di Moldavia	50,84	11,7155 MDL
Finlandia	39,27	-/-

-/- Tasso di cambio applicato in parità fissa.

01A13756

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(4651301/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.